



PACKAGING AND PACKAGING WASTE REGULATION

INDICE

Premessa

1. Introduzione	4
2. Imballaggi e rifiuti di imballaggio: contesto Europeo	7
3. Iter legislativo e panoramica dei contenuti della PPWR	13
4. Analisi del provvedimento PPWR	24
3 a) Cluster “Riciclabilità”	29
3 b) Cluster “Riutilizzo/Ricarica”:	35
3 c) Cluster Prevenzione ed Extended Producer Responsibility (EPR)	39
5. Raccomandazioni e considerazioni finali	60
6. Sitografia	62





Premessa

A trent'anni di distanza dalla pubblicazione della Direttiva 94/62/CE relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio nei singoli Stati Membri dell'Unione Europea, la Commissione Europea ha proposto di riscrivere gran parte della legislazione attraverso un Regolamento.

Un Regolamento, a differenza di una Direttiva, è direttamente applicabile come tale negli Stati Membri, vincolandoli non solo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, ma anche nel merito della forma e dei mezzi da adottare.

Pertanto ogni Stato Membro e ogni impresa entro il 2026 dovrà riallineare i modelli di ecoprogettazione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio a un quadro europeo più armonizzato rispetto alle peculiarità che hanno caratterizzato il recepimento della Direttiva e sue successive modifiche

La Commissione Imballaggio & Ambiente, ha pertanto esaminato la Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio del 30/11/2022 (COM 2022_677), che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE, al fine di individuare le principali criticità, lato soprattutto delle imprese italiane.

Ringrazio sentitamente gli esperti della Commissione Imballaggio & Ambiente che si sono organizzati in sottogruppi di lavoro tematici per una lettura analitica trasversale e verticale, che ha consentito di individuare gli aspetti fattibili, sfidanti e critici di un corposo Regolamento così come proposto inizialmente.

Una proposta che è stata ampiamente e in modo imponente discussa nelle tre istituzioni europee, Commissione, Consiglio e Parlamento, e che grazie anche a questo lavoro, è stata oggetto di importanti modifiche che hanno ricevuto l'approvazione finale dopo due anni.

Amanda Fuso Nerini, Presidente Commissione Imballaggio & Ambiente

Responsabile Attività Internazionali CONAI

Milano, 18 Dicembre 2024



1. Introduzione

Il 30 Novembre 2022 la Commissione UE ha pubblicato la proposta di Regolamento sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio (PPWR), volta ad aggiornare il quadro normativo dell'UE in materia di imballaggi e di rifiuti di imballaggio. Obiettivo della Commissione UE, nell'ambito del Green Deal e dal Piano d'azione per l'economia circolare, garantire che entro il 2030 tutti gli imballaggi siano riutilizzabili o riciclabili in modo economicamente sostenibile, riducendo gli imballaggi stessi e il loro uso eccessivo e quindi i rifiuti di imballaggio. La proposta di regolamento proposta dalla Commissione Europea si compone di 12 capi e 64 articoli.

Ai sensi della procedura legislativa comunitaria ordinaria di codecisione, un anno dopo, il 22 Novembre 2023 in seduta plenaria a Strasburgo, il Parlamento Europeo ha votato la relazione della Commissione **ENVI** di emendamento alla proposta a cui hanno contribuito le opinioni di 3 Commissioni Parlamentari referenti (AGRI, IMCO e ITRE). Al mandato di negoziazione del Parlamento con la Commissione UE segue dopo un mese, il 18 Dicembre 2023, la votazione di quello del Consiglio dell'Unione Europea, elaborato prima dalla Presidenza Svedese e poi Spagnola. Il trilatero è cominciato a gennaio 2024, sotto la Presidenza Belga del Consiglio con la prospettiva di chiusura dei negoziati ed il voto di un testo condiviso in Parlamento UE entro fine Aprile 2024, prima della scadenza della legislatura corrente. Per quanto riguarda il Consiglio, presumibilmente adotterà formalmente il testo del Regolamento

Fin dalla pubblicazione della proposta di Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) la Commissione Imballaggio & Ambiente dell'Istituto Italiano Imballaggio ha avviato una analisi puntuale del provvedimento per comprenderne la fattibilità, sulla base della esperienza delle imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggio.

Il presente documento riassume il lavoro analitico svolto, organizzato in 3 sottogruppi della Commissione corrispondenti ai "cluster", ovvero alle tematiche trasversali individuate e a cui gli esperti hanno partecipato in base all'interesse manifestato contribuendo con il proprio ruolo e know-how.

A ciascun sottogruppo sono stati assegnati gli articoli facenti parte del rispettivo cluster, da analizzare, commentare e discutere. Il lavoro di ciascun sottogruppo è stato svolto autonomamente, attraverso video-call con tempistiche differenti per ciascuno, nelle quali si è andato a discutere l'applicabilità o meno che ciascun articolo assegnato potesse avere sul tessuto aziendale italiano.

Complessivamente oltre 10 riunioni nel 2023 per le 3 tematiche individuate, "riciclabilità", "riutilizzo, ricarica" e "prevenzione, EPR", che si sono aggiunte agli incontri pressoché mensili della Commissione Imballaggio&Ambiente, il cui esito è raccontato in questa pubblicazione attraverso uno schema analitico di applicabilità del provvedimento, cosiddetto a "semaforo": fattibile (verde), migliorabile (arancione) o critico (rosso)



Tabella 1: *Sottogruppi e nominativi per azienda*

SOTTOGRUPPI DI LAVORO SULLA PPWR	AZIENDA	NOMINATIVO
1. RICICLABILITA'		
	20	Bolzonella
	APPLIA ITALIA	Carbonaro
	BARILLA	Canali
	COLORGRAF	Marchesi
	CONSERVE ITALIA	Bondi
	CSI	Daina
	FITT SPA	Battaglia
	HOBAG	D'Agostini
	ILLY	Pulcini - Di Pascoli
	LABOMAR	Gobbo-Caldato
	MONTELLO	Cattoi
	PACK CO	Mostardini
	PERFETTI	Mattiuzzo - Guzzo
	PERFETTI	Mendez
	SUDPACK	Buonocore
2. RIUTILIZZO/REFILL		
	CONSULENTE	Bonuomo
	PACK CO	Mostardini
	PERFETTI	Mattiuzzo - Guzzo



3. PREVENZIONE/EPR


	CONSERVE ITALIA	Bondi
	CSI	Daina
	FITT SPA	Battaglia
	ILLY	Savonitti
	LABOMAR	Caldato-Gobbo
	PACK CO	Mostardini
	PERFETTI	Mari - Guzzo
	PERFETTI	Mendez



2. Imballaggi e rifiuti di imballaggio: contesto Europeo

Nel 2021 l'UE ha generato un volume totale stimato di 84,3 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio, con un aumento del 6,0 % (pari a 4,8 milioni di tonnellate) rispetto al 2020. Circa 188,7 kg di rifiuti di imballaggio per abitante, composti prevalentemente da "carta e cartone" (34,0 milioni di tonnellate), seguita dalla plastica (16,1 milioni di tonnellate) e dai rifiuti di imballaggio in vetro (15,6 milioni di tonnellate). Gli altri materiali hanno rappresentato solamente lo 0,1 % del volume totale di rifiuti di imballaggio prodotti nel 2021.


Figura 1: *Trend immesso al consumo in UE, 2010-2021 (Milioni di tonnellate)¹*



¹ [https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Packaging_waste_generated,_by_packaging_material,_EU,_2010%E2%80%932021_\(million_tonnes\).png](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Packaging_waste_generated,_by_packaging_material,_EU,_2010%E2%80%932021_(million_tonnes).png)



Figura 2: *Imnesso al consumo generato per materiale in UE (%), 2021²*




Nel merito dei singoli Paesi, in 16 Stati Membri sono stati prodotti più di 150 Kg di rifiuti di imballaggio per abitante mentre i maggiori quantitativi di imballaggi riciclati per abitante si registrano in Germania (160,6 kg/ab) e in Italia (160,4 kg/ab).

² [https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Packaging_waste_generated,_by_packaging_material,_EU,_2021_\(%25\).png](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Packaging_waste_generated,_by_packaging_material,_EU,_2021_(%25).png)



Figura 3: Quantità di rifiuti da imballaggio prodotti e riciclati, kg pro capite, 2021³




In termini percentuali l'Italia si posiziona al **quarto** posto come tasso di riciclo totale degli imballaggi, preceduta solamente da Belgio, Olanda e Lussemburgo.

³ https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:F6Packaging_waste_generated_and_recycled,_2021.png



Figura 4: Tasso di riciclo degli imballaggi in Europa, % su immesso al consumo 2021




Fonte: Elaborazione CONAI dati Eurostat 2021

In vista degli obiettivi 55 % di preparazione per il riutilizzo e riciclo dei rifiuti urbani e 65 % di riciclo dei rifiuti di imballaggio entro il 2025, l'8 Giugno 2023 la Commissione Europea ha pubblicato l' **Early Warning Report** sulla base dei dati 2020, secondo cui

- **9 Stati membri** sono sulla buona strada per raggiungere entrambi gli obiettivi: Austria, Belgio, Danimarca, Germania, **Italia**, Lussemburgo, Paesi Bassi e Slovenia;
- **8 Stati membri** rischiano di mancare solo l'obiettivo per i rifiuti urbani, ma non quello del riciclaggio di tutti i rifiuti di imballaggio: Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Lettonia, Portogallo, Spagna e Svezia;
- **10 Stati membri** rischiano di mancare sia l'obiettivo per i rifiuti urbani che quello per tutti i rifiuti di imballaggio per il 2025: Bulgaria, Cipro, Croazia, Grecia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia e Ungheria.



Figura 5: Prospetto relativo agli Stati membri che in previsione raggiungeranno/non raggiungeranno gli obiettivi di riciclo (rifiuti urbani e d’imballaggio)




In considerazione dell’ultimo rapporto CONAI pubblicato, il Piano Specifico di Prevenzione e gestione, si stima che al 2023 **l’Italia abbia già raggiunto i target sul riciclo totali** imposti dall’Unione Europea sia rispetto al **2025 (65%)** che rispetto al **2030 (70%)**, con un tasso di riciclo totale pari al **71,5%** (PGP 2023).



Inoltre, per come si può notare nella **Figura 7**, le proiezioni ad oggi disponibili prevedono il raggiungimento degli **obiettivi 2025 per tutte le filiere di imballaggio**, superando anche l'unica criticità emersa per l'Italia sul comparto plastica dall'Early Warning Report della Commissione Europea di Giugno 2023. Inoltre, gli ultimi dati dimostrano un posizionamento più che positivo dell'Italia in vista degli **obiettivi 2030** per tutte le filiere.

Figura 7: Confronto risultati raggiunti (riciclo effettivo) con obiettivi 2025 e previsioni 2025



Fonte: Rapporto integrato di sostenibilità 2023 - CONAI⁴

⁴ <https://www.conai.org/download/rapporto-di-sostenibilita-conai-2023/>



3. Iter legislativo e panoramica dei contenuti della PPWR

Materiali

La proposta prevede specifiche misure per **tutti gli imballaggi**, indipendentemente dal materiale utilizzato, e a **tutti i rifiuti di imballaggio**, indipendentemente dal contesto in cui sono usati o da cui provengono: industria, altre attività manifatturiere, vendita al dettaglio o distribuzione, uffici, servizi o nuclei domestici.

Soggetti

La proposta espande il campo di applicazione a vari soggetti obbligati a diverso titolo, tra cui i produttori di imballaggi, gli operatori economici e i cosiddetti “delegati”. Quest’ultima categoria fa riferimento a soggetti quali mandatari e, soprattutto, ai rappresentanti designati per la responsabilità estesa del produttore (Extended producer responsibility - EPR).

Requisiti di sostenibilità

Di seguito si descrivono le misure previste per tutti gli imballaggi secondo il Capo II della proposta. In particolare, tali obblighi fanno riferimento a (1) sostanze preoccupanti contenute negli imballaggi, (2) riciclabilità degli imballaggi, (3) riutilizzabilità degli imballaggi e (4) compostabilità degli imballaggi.



Nell'articolo 3(1), la Commissione propone la seguente **definizione aggiornata di "imballaggio"**:

Articoli di qualsiasi materiale destinati a essere utilizzati per contenere e proteggere prodotti e consentirne la manipolazione, la consegna o la presentazione e che possono essere differenziati in formati di imballaggio in base alla funzione cui sono adibiti, al materiale di cui sono composti e alla loro progettazione, compresi:

- (a) **articoli** necessari per **contenere, sostenere o conservare il prodotto per tutto il suo ciclo di vita** senza esserne una parte integrante e destinati ad essere utilizzati, consumati o smaltiti insieme al prodotto stesso;
- (b) **componenti** ed elementi accessori di un articolo di cui alla lettera a), in esso integrati;
- (c) elementi **accessori** di un articolo di cui alla lettera a) appesi direttamente al prodotto o ad esso congiunti che svolgono una funzione di imballaggio senza essere una parte integrante del prodotto e destinati ad essere utilizzati, consumati o smaltiti insieme ad esso;
- (d) articoli progettati per essere riempiti nel punto di vendita e a ciò destinati, purché svolgano una funzione di imballaggio;
- (e) articoli **usa e getta venduti, riempiti o progettati per essere riempiti** nel punto di vendita e a ciò destinati, purché svolgano una funzione di imballaggio;
- (f) **bustine per tè o cialde per caffè** necessarie per contenere un prodotto a base di tè o caffè e destinate ad essere **utilizzate e smaltite insieme al prodotto**;
- (g) **unità monodose** destinata a un sistema per la preparazione di tè o caffè, necessari per contenere un prodotto a base di tè o caffè e destinata ad essere utilizzata e smaltita insieme al prodotto.

Le istituzioni non hanno ancora raggiunto un accordo definitivo sul testo dei comma (d), (f), (g). Pertanto, ci si aspetta modifiche al testo proposto dalla Commissione.

Sostanze preoccupanti presenti negli imballaggi

Articolo 5 della proposta della **Commissione** stabilisce le prescrizioni per le sostanze preoccupanti presenti negli imballaggi, in particolare una restrizione sul livello di concentrazione di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente. Inoltre, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che riducano il livello di tale restrizione e che ne stabiliscano le esenzioni.

La questione della presenza di sostanze preoccupanti all'interno degli imballaggi è uno dei punti più controversi delle negoziazioni interistituzionali. Nella sua posizione negoziale, il **Parlamento europeo** ha introdotto il divieto di PFAS e BP, sostanze chimiche collegate a rischi per la salute, negli imballaggi alimentari a partire da 18 mesi dopo l'entrata in vigore del Regolamento. La proposta del Parlamento sta però incontrando la resistenza del **Consiglio dell'UE** e della Commissione. Da parte sua, il Consiglio vorrebbe introdurre un obbligo per la Commissione di preparare entro il 2026 una relazione sulla presenza di sostanze preoccupanti negli imballaggi, con l'assistenza dell'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA).



Riciclabilità degli imballaggi

Articolo 6 della proposta della **Commissione** impone che gli imballaggi siano riciclabili e stabilisce quali prescrizioni dovranno essere soddisfatte in un approccio a due fasi.

- A partire dal 1° gennaio 2030 gli imballaggi dovranno essere conformi ai criteri di progettazione per il riciclaggio;
- A partire dal 1° gennaio 2035, le prescrizioni saranno ulteriormente adattate per garantire che gli imballaggi riciclabili siano anche raccolti, cerniti e riciclati in modo sufficiente ed efficace ("riciclati su larga scala").

I criteri di progettazione per il riciclaggio e la metodologia per valutare se gli imballaggi sono riciclati su scala larga saranno stabiliti in atti delegati che saranno adottati dalla Commissione.

Tale disposizione prevede inoltre la norma secondo cui i contributi finanziari a carico dei produttori per adempiere ai loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore saranno modulati in base ai gradi di prestazione di riciclaggio secondo i criteri di progettazione per il riciclaggio, che saranno aggiornati in modo da includere soglie di riciclabilità su larga scala da applicare a partire dal 2035.

Il **Parlamento europeo** mantiene l'approccio in due fasi, ma fissa le scadenze in base alla data della legislazione secondaria prevista, che potrebbe quindi anticipare o posticipare l'applicazione dei requisiti. In aggiunta, il Parlamento introduce una definizione di riciclabilità, non prevista dalla Commissione, ripropone l'idea delle classi di prestazione, e propone che dopo un certo periodo di tempo (96 mesi) gli imballaggi corrispondenti alla classe di prestazione D o inferiore non siano più considerati riciclabili e siano quindi vietati. Gli eurodeputati hanno previsto inoltre un'esenzione per gli imballaggi in legno e cera, utilizzati in particolare per i formaggi.

Anche il **Consiglio dell'UE** ha adottato l'approccio a due fasi della Commissione e ha introdotto una definizione di riciclabilità diversa da quella del Parlamento. Per gli Stati membri, gli imballaggi sono riciclabili quando sono progettati con l'obiettivo di riciclare i materiali e quando i rifiuti di imballaggio possono essere raccolti separatamente, selezionati e riciclati su larga scala - quest'ultima condizione si applicherebbe nel 2035. Come gli eurodeputati, gli Stati membri intendono vietare gli imballaggi con una classe di prestazione inferiore a C a partire dal 2030.

Contenuto riciclato negli imballaggi

Articolo 7 della proposta della **Commissione** prescrive che, a partire dal 1° gennaio 2030, gli imballaggi di plastica dovranno contenere una certa quantità minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, per tipo e formato di imballaggio:



Tipi di imballaggio	Target 2030	Target 2040
Imballaggi sensibili al contatto il cui componente principale è il PET	30%	50%
Imballaggi sensibili al contatto realizzati con materie plastiche diverse dal PET, ad eccezione delle bottiglie di plastica monouso per bevande	10%	25%
Bottiglie di plastica monouso per bevande	30%	65%
Altri tipi di imballaggi	35%	65%

Sono però previste delle esenzioni per i seguenti tipi di imballaggio: confezionamento primario, imballaggi di plastica sensibili al contatto di dispositivi medici, imballaggi di plastica sensibili al contatto di dispositivi medico-diagnostici in vitro, imballaggi esterni dei medicinali nel caso in cui detto imballaggio sia necessario per soddisfare prescrizioni specifiche volte a preservare la qualità del medicinale e gli imballaggi compostabili di plastica.

In **Parlamento europeo**, gli Onorevoli propongono l'introduzione di esenzioni diverse, ad esempio per quanto riguarda solo gli imballaggi in plastica - e non quelli contenenti plastica - o gli imballaggi per gli alimenti destinati ai bambini. Gli eurodeputati chiedono inoltre alla Commissione di valutare la possibilità di fissare obiettivi simili per l'uso di plastiche bio-based negli imballaggi. Infine, il Parlamento chiede che venga data priorità ai produttori obbligati a raggiungere questi obiettivi in termini di accesso al materiale riciclato.

Il **Consiglio dell'UE** mantiene gli obiettivi della Commissione e chiede che quest'ultima ne valuti l'attuazione entro il 2030 per valutare la fattibilità delle percentuali fissate per il 2040 e, se necessario, adeguare gli obiettivi. Per quanto riguarda i materiali bio-based, il Consiglio dell'UE chiede una valutazione entro sei anni sull'opportunità di fissare obiettivi per l'incorporazione di questo tipo di materiali negli imballaggi. Tuttavia, avverte che a quel punto dovrà essere stabilita una gerarchia in cui il contenuto riciclato avrà la precedenza su quello bio-based.



Imballaggi compostabili

Articolo 8 della proposta della **Commissione**, combinato con la definizione di cui all'articolo 3, stabilisce le condizioni per cui gli imballaggi possono essere considerati compostabili e prescrive che le cialde per caffè, le etichette adesive applicate a frutta e verdura e le borse di plastica in materiale ultraleggero siano compostabili entro 24 mesi dall'entrata in vigore del regolamento. Gli altri imballaggi, ad eccezione delle borse di plastica in materiale leggero, per le quali è stata concessa agli Stati membri una certa flessibilità, dovranno essere idonei al riciclaggio dei materiali. È inoltre conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare l'elenco degli imballaggi che devono essere compostabili.

Entrambe le istituzioni eliminano le borse di plastica in materiale ultraleggero dal campo di applicazione della norma, ma il **Parlamento europeo** specifica che dovranno essere compostabili nel caso in cui siano richieste per gli alimenti sfusi per motivi igienici. Inoltre, sia il **Consiglio dell'UE** che il Parlamento prevedono l'obbligo per la Commissione di richiedere alle Organizzazioni Europee di Standardizzazione di preparare o aggiornare norme armonizzate sui requisiti degli imballaggi compostabili.

Riutilizzo

La proposta della **Commissione** introduce una serie di misure preventive per evitare che gli imballaggi diventino rifiuti, concentrandosi in particolare sul riutilizzo e proponendo di imporre livelli minimi di imballaggi riutilizzabili da rendere disponibili in vari settori. Al momento, le negoziazioni interistituzionali si stanno concentrando sugli obiettivi e sulle (numerose) possibilità di deroga.

Obiettivi di riutilizzo

Gli obiettivi proposti dalla **Commissione** nell'articolo 26 riguardano il settore della ristorazione (ad esempio, 20% entro il 2030 e 80% entro il 2040 per gli imballaggi alimentari); i produttori e i rivenditori di bevande, distinguendo tra bevande analcoliche (10% poi 25%), birra (10% poi 20%) e vino (5% poi 15%); gli operatori che utilizzano pallet, casse di plastica o fusti per il trasporto (dal 30% al 90%); o gli imballaggi raggruppati per il commercio elettronico (dal 10% al 25%), ad esclusione del cartone. L'esecutivo richiede inoltre agli operatori che vendono grandi elettrodomestici di offrire il 90% dei loro prodotti in imballaggi riutilizzabili entro il 2030. Va notato che la Commissione lascia agli operatori la possibilità di raggiungere questi obiettivi attraverso un sistema di riutilizzo o di ricarica.

In **Parlamento europeo**, gli obiettivi sono stati leggermente modificati. Per gli elettrodomestici, non è più il 90% ma il 50% degli imballaggi a dover essere riutilizzabile entro il 2030, poi il 90% entro il 2040. Gli eurodeputati hanno eliminato gli obiettivi per il settore della ristorazione e del vino. Gli obiettivi sono stati innalzati per le bottiglie di birra e di bevande analcoliche, ma il requisito per il 2040 è meno severo. Per tutti gli altri settori, il



Parlamento ha eliminato le scadenze del 2040. Il Parlamento ha inoltre eliminato la possibilità per la Commissione di introdurre obiettivi per altri settori in una data successiva.

Il **Consiglio dell'UE** definisce tutti gli obiettivi di riutilizzo fissati per il 2030 e il 2040 come obiettivi minimi, per consentire agli Stati membri di essere più ambiziosi nei propri territori. Per gli elettrodomestici, il Consiglio punta al 10% di imballaggi riutilizzabili entro il 2030 e al 50% entro il 2040. A differenza del Parlamento, gli Stati membri mantengono l'obbligo per gli imballaggi di bevande e cibi da asporto. Per le bottiglie, il Consiglio elimina la distinzione tra bevande alcoliche e non alcoliche e fissa un obiettivo comune (10% e poi 40%). Come il Parlamento, il Consiglio include un'esenzione per il settore vinicolo.

Possibili deroghe

La **Commissione** propone tre condizioni affinché un operatore potesse essere esentato dall'obbligo di riutilizzo: 1) se immette sul mercato meno di 1.000 kg di imballaggi nel corso di un anno solare, 2) se microimpresa (con meno di 10 dipendenti), 3) se la sua superficie di vendita non supera i 100 m².

Il **Parlamento europeo** ha triplicato il numero di deroghe possibili. Oltre a quelle proposte dalla Commissione, una deroga è possibile 1) se il prodotto confezionato rientra in un'indicazione geografica protetta, 2) se la bevanda è "altamente deperibile", 3) se il materiale di imballaggio è riciclato all'85% a livello nazionale, 4) se una valutazione del ciclo di vita dimostra che il riutilizzo non è l'opzione che dà il miglior risultato ambientale complessivo, 5) se il tasso di raccolta differenziata del materiale di imballaggio interessato è superiore all'85%, 6) se la superficie di vendita non supera i 200 m² (e non i 100 m²), 7) se l'imballaggio per il trasporto riguarda prodotti che entrano in contatto con gli alimenti.

L'elenco delle deroghe è leggermente più breve nel **Consiglio dell'UE**, che adotta le deroghe della Commissione, aggiungendo poi: 1) se la bevanda è deperibile, 2) se è una merce pericolosa, 3) se è trasportata in scatole di cartone. Inoltre, sono previsti tre sistemi per richiedere l'esenzione: 1) un operatore può chiedere l'esenzione e far sì che la sua richiesta venga deferita alla Commissione da uno Stato membro se può dimostrare che "circostanze economiche imprevedute o eccezionali" gli impediscono di rispettare l'obbligo; 2) uno Stato può esentare un operatore se la sua superficie di vendita è situata in un'isola con una popolazione inferiore a 2.000 abitanti; 3) uno Stato può autorizzare i commercianti di bevande a raggrupparsi e mettere in comune i loro sforzi, fino a un massimo di 4 società.



PREVENZIONE RIFIUTI DA IMBALLAGGIO

Minimizzazione degli imballaggi e limitazione degli imballaggi eccessivi

Per ridurre al minimo gli imballaggi, nell'articolo 21 la **Commissione** propone di limitare lo spazio vuoto tra una confezione e il prodotto che contiene, definendo una percentuale massima di spazio vuoto del 40%.

Mentre il **Parlamento europeo** invita i rivenditori a "garantire" che lo spazio vuoto sia "ridotto al minimo" a partire dal 2030, il **Consiglio dell'UE** si è dimostrato meno ambizioso della Commissione, proponendo che il tasso di spazio vuoto non superi il 50%. Inoltre, entrambe le istituzioni rinviavano la misura al 2030.

Restrizioni

La **Commissione** propone di vietare la vendita di alcuni formati di imballaggio monouso, con effetto immediato. Tali imballaggi, definiti nell'Allegato 5, includono imballaggi in pacchi (come le pellicole utilizzate per raggruppare diverse lattine, scatole, tubi e simili), imballaggi in plastica o in materiale composito per frutta e verdura fresca (come reti, sacchetti, vassoi e contenitori), imballaggi utilizzati nel settore della ristorazione per bevande e alimenti (come vassoi, piatti e tazze), imballaggi per condimenti, salse, creme o zucchero (come le bustine) e imballaggi in plastica in miniatura utilizzati nel settore alberghiero per cosmetici, prodotti per l'igiene e articoli da toilette.

L'elenco degli imballaggi da vietare è stato notevolmente ridotto dal **Parlamento europeo**. È stato eliminato il divieto sugli imballaggi per frutta e verdura e su tutti gli imballaggi utilizzati nel settore della ristorazione, mentre sono stati aggiunti divieti sui trucioli di polistirolo utilizzati per riempire gli imballaggi e sui cosiddetti imballaggi "secondari", come le scatole di cartone per dentifrici. Infine, il Parlamento ha introdotto la possibilità di un'esenzione nel caso in cui l'85% dei rifiuti di imballaggio sia raccolto separatamente.

Le cinque categorie di imballaggi proposte dalla Commissione sono state mantenute dal **Consiglio dell'UE**. Per i prodotti ortofrutticoli, tuttavia, il divieto è limitato agli imballaggi in plastica. Il divieto si applicherà entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento. Il Consiglio intende inoltre lasciare agli Stati membri la facoltà di mantenere le restrizioni sui diversi formati di imballaggio già in vigore a livello nazionale.

Sacchetti in plastica

Nell'articolo 29, la **Commissione** ha fissato un obiettivo di riduzione del consumo di borse di plastica leggera che non dovrà superare le 40 borse di plastica a persona a partire dal 31 dicembre 2025.

Il **Parlamento europeo** vuole includere i sacchetti molto leggeri (con uno spessore inferiore a 15 micron) nell'ambito di applicazione di questa norma, a meno che i sacchetti siano necessari per scopi igienici. Il Parlamento teme inoltre che la riduzione dei sacchetti di plastica possa portare alla loro



sostituzione con sacchetti di carta. Gli eurodeputati chiedono quindi all'esecutivo di monitorare questa tendenza e di proporre un obiettivo per la riduzione del loro consumo. Il **Consiglio dell'UE** è allineato con la proposta della Commissione.

Obiettivi di riduzione dei rifiuti

Nell'articolo 38, la **Commissione** propone una progressiva riduzione dei rifiuti di imballaggio per gli Stati membri: 5% entro il 2030 (rispetto ai dati del 2018), 10% nel 2035 e infine 15% nel 2040. Si stima che questa traiettoria porterà a una riduzione del 19% in media nell'UE nel 2030, del 20% nel 2035 e del 37% nel 2040. L'obiettivo è misurato in base al peso dei rifiuti di imballaggio e riguarda tutti i materiali.

Il **Parlamento europeo** propone di aggiungere obiettivi specifici per i rifiuti di imballaggio in plastica, la cui quantità dovrà essere ridotta del 10% nel 2030, del 15% nel 2035 e del 20% nel 2040 in ogni Stato membro. Il **Consiglio dell'UE**, invece, considera gli obiettivi proposti dalla Commissione come obiettivi minimi, lasciando agli Stati membri la possibilità di essere più ambiziosi a livello nazionale. Inoltre, viene chiesto alla Commissione di utilizzare un anno di riferimento diverso dal 2018 per calcolare gli obiettivi.

GESTIONE DEI RIFIUTI DA IMBALLAGGIO

Registro dei produttori

L'articolo 39 della proposta della **Commissione** imporrebbe agli Stati membri di istituire un registro che servirà a monitorare la conformità dei produttori di imballaggi alle prescrizioni di cui al capo VII. I produttori, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore se designate da un produttore o il rappresentante designato per la responsabilità estesa del produttore saranno iscritti nel registro dello Stato membro in cui il produttore mette a disposizione gli imballaggi per la prima volta. I produttori non registrati non potranno mettere a disposizione gli imballaggi sul mercato di uno Stato membro.

Mentre il **Parlamento europeo** introduce un'esenzione per le micro-imprese, il **Consiglio dell'UE** include un limite temporale di 18 mesi dall'entrata in vigore degli atti esecutivi a cui si fa riferimento nell'articolo entro cui gli Stati Membri dovranno istituire il registro. Inoltre, il testo del Consiglio prevede degli obblighi particolari per un produttore che ha immesso una quantità di imballaggi inferiore a 10 tonnellate durante un anno civile. **CONAI** suggerisce l'eliminazione di tale proposta, in quanto per assicurare una comunicazione accurata dei dati sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio sarebbe necessaria la massima trasparenza e collaborazione di tutti i soggetti obbligati, indipendentemente dalla quantità di imballaggi immessi al consumo.



EPR

L'articolo 40 della proposta della Commissione stabilisce che i produttori che mettono a disposizione imballaggi sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro assumeranno la responsabilità estesa del produttore per i loro imballaggi, in linea con la Direttiva Quadro sui Rifiuti. L'articolo 41 riguarda le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore. Qualora esistano più organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, è necessario assicurarsi che ottemperino ai loro obblighi sull'intero territorio di uno Stato membro.

Mentre la posizione del **Consiglio dell'UE** è in linea con quella della Commissione, il **Parlamento europeo** propone che i produttori coprano i costi di raccolta dei rifiuti per quei prodotti che vengono scartati nei sistemi pubblici di raccolta, comprese le infrastrutture e il loro funzionamento, e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti. La metodologia di calcolo dei costi di raccolta dei rifiuti deve essere sviluppata proporzionalmente in base ai formati di imballaggio che sono più inclini a essere gettati in discarica. A tal proposito, **CONAI** sottolinea che i costi a carico dei produttori sono definiti per tutti i prodotti in egual responsabilità / voce di costo dall'articolo 8 della Direttiva quadro sui rifiuti.

DRS

L'articolo 44 della proposta della **Commissione** prevede un sistema di deposito cauzionale e restituzione per le bottiglie per bevande di plastica monouso con capacità fino a tre litri e per i contenitori per bevande in metallo e alluminio monouso con capacità fino a tre litri. Stabilisce inoltre delle esenzioni a tale norma. Entro il 1^o gennaio 2029 gli Stati membri sono tenuti a garantire che tutti i sistemi di deposito cauzionale e restituzione siano conformi alle prescrizioni minime di cui all'allegato X. Gli Stati membri possono inoltre includere il vetro nel sistema di deposito cauzionale e restituzione e devono garantire che per i formati di imballaggio monouso, in particolare per le bottiglie per bevande di vetro monouso, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, tale sistema sia ugualmente disponibile per gli imballaggi riutilizzabili. La Commissione vorrebbe obbligare gli Stati membri a introdurre un sistema di deposito per il riciclaggio delle bottiglie di plastica monouso e delle lattine di metallo. Ciò dovrà avvenire entro il 1^{er} gennaio 2029. È prevista un'esenzione per gli Stati che raggiungono almeno il 90% di raccolta differenziata di questi imballaggi nel 2026 e 2027. Se questa percentuale scende, l'esenzione non sarà più applicabile e lo Stato dovrà ricorrere al deposito.

Nonostante le istituzioni sostengano l'obbligatorietà del DRS, entrambe propongono delle modifiche alla proposta della Commissione. Mentre il **Parlamento europeo** riduce il tasso di raccolta differenziata all'85% per poter beneficiare dell'esenzione, il **Consiglio dell'UE** è ancora più flessibile. L'esenzione sarebbe infatti possibile se un Paese raggiunge il 78% di raccolta differenziata entro il 2026.

CONAI è contrario all'istituzione obbligatoria di un sistema di deposito e restituzione nell'UE, in quanto ritiene che tutti i sistemi di intercettazione dei rifiuti siano strumentali al raggiungimento degli obiettivi di riciclo specifici dei materiali di imballaggio, e la legislazione europea dovrebbe rispettare le caratteristiche territoriali, sociali ed economiche degli Stati membri.



Obiettivi di riciclaggio

La **Commissione** non ha ritenuto opportuno fissare un obiettivo di raccolta differenziata per tutti i materiali di imballaggio, nonostante diversi settori chiedano tale misura per migliorare i tassi di raccolta e riciclaggio. La Commissione sta usando la cauzione come leva per fissare implicitamente un obiettivo di raccolta differenziata per le bottiglie di plastica e le lattine di metallo del 90% entro il 2029. Gli Stati sono obbligati a raggiungere questo tasso, altrimenti saranno costretti a introdurre un DRS. Gli altri formati e materiali di imballaggio non sono quindi presi in considerazione.

Il **Parlamento europeo** propone di imporre agli Stati membri l'obiettivo del 90% di raccolta differenziata per tutti i materiali di imballaggio (plastica, legno, metalli ferrosi, alluminio, vetro, carta e cartone) entro il 2029, mentre il **Consiglio dell'UE** è più esplicito della Commissione nel fissare l'obiettivo del 90% di raccolta differenziata di bottiglie di plastica e lattine entro il 2029.

CONAI supporta l'ambiziosità della proposta del Parlamento al fine di dare priorità alla raccolta differenziata, purché il target sia allineato alla deroga dell'85% dall'istituzione obbligatoria del DRS prevista nell'articolo 44.

ALTRE DISPOSIZIONI

Etichettatura

Articolo 11 della proposta della **Commissione** prescrive che gli imballaggi siano contrassegnati da un'etichetta contenente informazioni relative al materiale di cui sono composti, al fine di facilitare la cernita da parte dei consumatori. Le stesse etichette saranno apposte sui contenitori per rifiuti, in modo che il consumatore possa individuare facilmente il percorso di smaltimento appropriato (Articolo 12). Le etichette armonizzate saranno progettate anche per informare, a scelta del fabbricante, circa il contenuto riciclato presente negli imballaggi di plastica. Gli imballaggi riutilizzabili saranno dotati di un codice QR o di un altro tipo di supporto dati che consenta di accedere alle informazioni pertinenti, così da facilitarne il riutilizzo. Alla Commissione sarà conferito il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, prescrizioni e formati di etichettatura armonizzati per gli imballaggi e i contenitori per rifiuti, nonché per l'identificazione dei materiali di cui sono composti gli imballaggi mediante tecnologie di marcatura digitale. Tale obbligo non si applica agli imballaggi per il trasporto.

Il **Parlamento europeo** propone un'etichetta basata esclusivamente su pittogrammi e include una serie di specifiche sull'etichetta digitale, tra cui il riferimento alla protezione dei dati e alla garanzia di un accesso alle informazioni non-discriminatorio per le persone più vulnerabili. Il **Consiglio europeo**, invece, include riferimenti agli imballaggi compostabili e delle specifiche per gli imballaggi parte di un sistema DRS. Inoltre, esenta gli imballaggi che sono parte di un sistema a circuito aperto dall'obbligo di utilizzare l'etichettatura digitale.



CONAI supporta le misure che facilitano i consumatori nella cernita dei rifiuti di imballaggio attraverso un sistema di etichettatura digitale, informandoli sui materiali che compongono l'imballaggio e sul corretto conferimento degli stessi. A tal fine, CONAI raccomanda l'inserimento di riferimenti prioritari all'etichettatura digitale in tutti i paragrafi dell'articolo 11.

Appalti pubblici verdi

L'articolo 57 della proposta della **Commissione** riguarda la possibilità per la stessa di adottare atti delegati che stabiliscano le prescrizioni applicabili agli appalti pubblici (ad esempio specifiche tecniche, criteri di selezione, criteri di aggiudicazione, ecc.) sulla base delle prescrizioni di sostenibilità di cui al presente regolamento.

Mentre il **Parlamento europeo** non intende modificare tale norma, il **Consiglio dell'UE** restringe il campo di applicazione agli appalti pubblici in cui l'imballaggio o i prodotti confezionati rappresentano più del 30% del valore stimato dell'appalto. Inoltre, inserisce esenzioni per le autorità aggiudicatrici per motivi di sicurezza o salute pubblica.



4. Analisi del provvedimento PPWR

La proposta di Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio modifica e sostituisce la Direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio n°62 del 1994, aggiornata in ultimo nel 2018. XII Capi, per 64 articoli e 13 Allegati, che riscrivono la materia sugli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

Il capo I contiene le **disposizioni generali**.

L'articolo 1 definisce l'oggetto del regolamento. Si spiega che sono introdotte prescrizioni per l'intero ciclo di vita degli imballaggi per quanto riguarda la loro sostenibilità ambientale e l'etichettatura al fine di consentire l'immissione sul mercato degli imballaggi, nonché prescrizioni relative alla responsabilità estesa del produttore, alla raccolta, al trattamento e al riciclaggio dei rifiuti di imballaggio. Si spiega che il regolamento contribuisce al funzionamento efficiente del mercato interno, perseguendo al contempo obiettivi ambientali per quanto riguarda la prevenzione o la riduzione degli impatti negativi degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sull'ambiente e sulla salute umana. In questo modo, il regolamento contribuisce alla transizione verso un'economia circolare in linea con la gerarchia dei rifiuti.

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento si applica a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e a tutti i rifiuti di imballaggio.

L'articolo 3 fornisce le definizioni necessarie ai fini del regolamento. Alcune di queste definizioni sono riprese dal nuovo quadro legislativo (regolamento (CE) n. 765/2008 e decisione n. 768/2008/CE), dalla direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio abrogata o dalla vigente normativa dell'Unione (come la direttiva quadro sui rifiuti e il regolamento sulla vigilanza del mercato). È introdotta una serie di nuove definizioni, in particolare per attuare le misure principali della presente iniziativa, con particolare attenzione agli imballaggi riciclabili, all'uso di contenuto riciclato negli imballaggi di plastica, agli imballaggi riutilizzabili e alla prevenzione dei rifiuti di imballaggio.

L'articolo 4 sancisce il principio della libera circolazione nel mercato unico per gli imballaggi conformi alle prescrizioni in materia di sostenibilità e di etichettatura previste dal regolamento.

Il capo II contiene le prescrizioni in materia di **sostenibilità per gli imballaggi**.

L'articolo 5 stabilisce le prescrizioni per le sostanze presenti negli imballaggi, in particolare una restrizione sul livello di concentrazione di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che riducano il livello di tale restrizione e che ne stabiliscano le esenzioni.

L'articolo 6 impone che gli imballaggi siano riciclabili e stabilisce quali prescrizioni dovranno essere soddisfatte in un approccio a due fasi. A partire dal 1° gennaio 2030 gli imballaggi dovranno essere conformi ai criteri di progettazione per il riciclaggio mentre, a partire dal 1° gennaio 2035, le prescrizioni saranno ulteriormente adattate per garantire che gli imballaggi riciclabili siano anche raccolti, cerniti e riciclati in modo sufficiente ed efficace ("riciclati su larga scala"). I criteri di progettazione per il riciclaggio e la metodologia per valutare se gli imballaggi sono riciclati su scala larga saranno stabiliti in atti delegati che saranno adottati dalla Commissione. L'applicazione differita di tali disposizioni è necessaria allo scopo di adottare la legislazione necessaria a dettagliare i requisiti di riciclabilità e di concedere al settore il tempo sufficiente per adattarsi alle nuove norme. Tale



disposizione prevede inoltre la norma secondo cui i contributi finanziari a carico dei produttori per adempiere ai loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore saranno modulati in base ai gradi di prestazione di riciclaggio secondo i criteri di progettazione per il riciclaggio, che saranno aggiornati in modo da includere soglie di riciclabilità su larga scala da applicare a partire dal 2035. Sono infine istituite norme specifiche per gli imballaggi innovativi, per i quali l'osservanza delle prescrizioni di riciclabilità dovrà essere documentata solo dopo cinque anni dalla prima immissione sul mercato. Inoltre i confezionamenti primari che soddisfano la definizione di confezionamento primario di cui all'articolo 4, punto 25, del regolamento (UE) 2019/6, nonché i confezionamenti in plastica sensibili al contatto dei dispositivi medici disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 e dei dispositivi medici per la diagnostica in vitro disciplinati dal regolamento (UE) 2017/746 sono esenti dalle prescrizioni di riciclabilità stabilite ai sensi dell'articolo 6 fino al 2034, al fine di tenere conto delle considerazioni relative alla salute e alla sicurezza umana e animale.

L'articolo 7 prescrive che, a partire dal 1° gennaio 2030, gli imballaggi di plastica dovranno contenere una certa quantità minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, per unità di imballaggio di plastica; sono previste esenzioni per imballaggi specifici, a seconda dei casi. Tali quantità aumenteranno entro il 1° gennaio 2040 e deroghe dovranno essere rivedute. La Commissione adotterà un atto di esecuzione per definire la metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo e il formato della relativa documentazione tecnica. Tale disposizione conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare la percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti in plastica post-consumo.

L'articolo 8, combinato con la definizione di cui all'articolo 3, definisce a quali condizioni gli imballaggi possono essere considerati compostabili e prescrive che le cialde per caffè, le etichette adesive applicate a frutta e verdura e le borse di plastica in materiale ultraleggero siano compostabili entro 24 mesi dall'entrata in vigore del regolamento. Gli altri imballaggi, ad eccezione delle borse di plastica in materiale leggero, per le quali è stata concessa agli Stati membri una certa flessibilità, dovranno essere idonei al riciclaggio dei materiali. È inoltre conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare l'elenco degli imballaggi che devono essere compostabili.

L'articolo 9 prescrive che il peso e il volume degli imballaggi siano ridotti al minimo, tenendo in debito conto la sicurezza e la funzionalità dell'imballaggio. Il rispetto di tale obbligo dovrà essere dimostrato dalla documentazione tecnica.

L'articolo 10 stabilisce i requisiti per gli imballaggi riutilizzabili. Uno di questi è, ad esempio, che l'imballaggio sia concepito, progettato e immesso sul mercato con l'obiettivo di essere riutilizzato o ricaricato un numero massimo di volte. Gli imballaggi riutilizzabili devono inoltre far parte di un sistema di riutilizzo conforme alle condizioni minime di cui all'allegato VI del regolamento.

Il capo III stabilisce i requisiti di **etichettatura, marcatura e informazione**.

L'articolo 11 prescrive che gli imballaggi siano contrassegnati da un'etichetta contenente informazioni relative al materiale di cui sono composti, al fine di facilitare la cernita da parte dei consumatori. Le stesse etichette saranno apposte sui contenitori per rifiuti, in modo che il consumatore possa individuare facilmente il percorso di smaltimento appropriato (*articolo 12*). Le etichette armonizzate saranno progettate anche per informare, a scelta del fabbricante, circa il contenuto riciclato presente negli imballaggi di plastica. Gli imballaggi riutilizzabili saranno dotati di un codice QR o di



un altro tipo di supporto dati che consenta di accedere alle informazioni pertinenti, così da facilitarne il riutilizzo. Alla Commissione sarà conferito il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, prescrizioni e formati di etichettatura armonizzati per gli imballaggi e i contenitori per rifiuti, nonché per l'identificazione dei materiali di cui sono composti gli imballaggi mediante tecnologie di marcatura digitale.

Il capo IV stabilisce gli obblighi imposti agli operatori economici e contiene per lo più disposizioni standard della decisione 768/2008/CE. È tuttavia opportuno menzionare l'articolo 14 e gli articoli da 21 a 28.

L'articolo 14 prevede che i fornitori di imballaggi o materiali di imballaggio trasmettano al fabbricante tutte le informazioni e la documentazione necessarie affinché questi possa dimostrare la conformità dell'imballaggio.

L'articolo 21 stabilisce che gli operatori economici che forniscono prodotti ai distributori finali o agli utilizzatori finali in imballaggi multipli, per il trasporto o per il commercio elettronico, sono tenuti a garantire che il rapporto tra lo spazio vuoto nell'imballaggio e il prodotto o i prodotti confezionati sia al massimo del 40 %.

L'articolo 22 stabilisce che gli operatori economici non possono immettere sul mercato imballaggi nei formati e per gli scopi elencati all'allegato V del regolamento. La Commissione ha il potere di modificare tale elenco attraverso l'adozione di un atto delegato.

Gli articoli 23 e 24 prevedono che gli operatori economici che immettono sul mercato imballaggi riutilizzabili garantiscano l'esistenza di un sistema di riutilizzo di tali imballaggi. Gli operatori economici che utilizzano imballaggi riutilizzabili sono inoltre tenuti a istituire un sistema di riutilizzo di tali imballaggi o a partecipare a un sistema esistente. I requisiti per il sistema di riutilizzo e per il ricondizionamento degli imballaggi riutilizzabili sono stabiliti nell'allegato VI del regolamento.

L'articolo 25 impone agli operatori economici che offrono prodotti per l'acquisto tramite ricarica di fornire determinate informazioni agli utilizzatori finali e di garantire la conformità delle stazioni di ricarica alle prescrizioni di cui all'allegato VI, parte C.

L'articolo 26 stabilisce una serie di obiettivi in materia di riutilizzo e ricarica per diversi settori e formati di imballaggio. Stabilisce inoltre esenzioni dall'obbligo di soddisfare gli obiettivi in materia di riutilizzo e ricarica. La Commissione può adottare atti delegati che stabiliscono obiettivi di riutilizzo più specifici e ulteriori esenzioni.

Gli articoli 27 e 28 stabiliscono le norme per il calcolo del raggiungimento dei diversi obiettivi di riutilizzo e di ricarica di cui all'articolo 26 e per la comunicazione all'autorità competente di tali obiettivi. Entro il 31 dicembre 2028, la Commissione adotterà un atto di esecuzione per stabilire le norme di calcolo dettagliate e la metodologia relativa agli obiettivi di cui all'articolo 26.



Il capo V riguarda le **borse di plastica**

L'articolo 29 stabilisce che entro il 31 dicembre 2025 il consumo annuale di borse di plastica in materiale leggero non potrà superare le 40 unità a persona. Gli Stati membri possono escludere dall'obbligo di raggiungere l'obiettivo le borse di plastica in materiale ultraleggero, necessarie a fini igienici o fornite come imballaggio per la vendita di alimenti sfusi per evitare lo spreco di cibo.

Il capo VI, relativo alla conformità degli imballaggi, contiene per lo più disposizioni standard della decisione 768/2008/CE sulle modalità di **valutazione della conformità degli imballaggi** e riguarda:

- l'uso di metodi affidabili, accurati e riproducibili per le prove, le misurazioni e i calcoli (articolo 30);
- norme armonizzate che forniscono una presunzione di conformità (articolo 31);
- la possibilità per la Commissione di adottare specifiche tecniche comuni laddove non siano disponibili norme armonizzate (articolo 32);
- le procedure di valutazione della conformità (articolo 33); nonché
- la dichiarazione UE di conformità (articolo 34).

Il capo VII riguarda la **gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio**.

L'articolo 35 impone agli Stati membri di nominare un'autorità competente per l'attuazione e l'applicazione degli obblighi derivanti dagli articoli da 26 a 29 e dal capo VII.

L'articolo 36 riguarda la segnalazione preventiva che la Commissione deve elaborare in collaborazione con l'Agenzia europea dell'ambiente, in merito ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 38 e 46.

L'articolo 37 prescrive agli Stati membri di introdurre un capitolo sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nei loro piani di gestione dei rifiuti, come previsto dall'articolo 28 della direttiva 2008/98/CE.

L'articolo 38 prescrive a ciascuno Stato membro di ridurre progressivamente i rifiuti di imballaggio generati, rispetto ai livelli del 2018, del 5 % entro il 2030, del 10 % entro il 2035 e del 15 % entro il 2040. Gli Stati membri attueranno misure, come gli strumenti economici e altre misure, per fornire incentivi all'applicazione della gerarchia dei rifiuti, al fine di prevenire la generazione di rifiuti di imballaggio e ridurre al minimo l'impatto ambientale degli imballaggi.

L'articolo 39 impone agli Stati membri di istituire un registro che servirà a monitorare la conformità dei produttori di imballaggi alle prescrizioni di cui al capo VII. I produttori, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore se designate da un produttore o il rappresentante designato per la responsabilità estesa del produttore saranno iscritti nel registro dello Stato membro in cui il produttore mette a disposizione gli imballaggi per la prima volta. I produttori non registrati non potranno mettere a disposizione gli imballaggi sul mercato di uno Stato membro.

L'articolo 40 stabilisce che i produttori che mettono a disposizione imballaggi sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro assumeranno la responsabilità estesa del produttore per i loro imballaggi, in linea con l'articolo 8 e l'articolo 8 bis della direttiva 2008/98/CE.



L'articolo 41 riguarda le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore. Qualora esistano più organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, è necessario assicurarsi che ottemperino ai loro obblighi sull'intero territorio di uno Stato membro.

L'articolo 42 prevede che i produttori o un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore designata richiedano un'autorizzazione all'autorità competente.

L'articolo 43 impone agli Stati membri di garantire l'istituzione di sistemi che consentano la restituzione e/o la raccolta di tutti gli imballaggi e rifiuti di imballaggio dal consumatore, da un altro utilizzatore finale o dal flusso dei rifiuti.

L'articolo 44 prevede un sistema di deposito cauzionale e restituzione per le bottiglie per bevande di plastica monouso con capacità fino a tre litri e per i contenitori per bevande in metallo e alluminio monouso con capacità fino a tre litri. Stabilisce inoltre delle esenzioni a tale norma. Entro il 1º gennaio 2029 gli Stati membri sono tenuti a garantire che tutti i sistemi di deposito cauzionale e restituzione siano conformi alle prescrizioni minime di cui all'allegato X. Gli Stati membri possono inoltre includere il vetro nel sistema di deposito cauzionale e restituzione e devono garantire che per i formati di imballaggio monouso, in particolare per le bottiglie per bevande di vetro monouso, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, tale sistema sia ugualmente disponibile per gli imballaggi riutilizzabili.

L'articolo 45 impone agli Stati membri di adottare misure per incoraggiare l'aumento dei sistemi che consentono il riutilizzo, fra cui, ad esempio, il ricorso a sistemi di deposito cauzionale e restituzione per gli imballaggi che non rientrano nei sistemi di deposito cauzionale e restituzione prescritti dall'articolo 44.

L'articolo 46 stabilisce gli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che gli Stati membri sono tenuti a conseguire entro il 31 dicembre 2025 ed entro il 31 dicembre 2030, che sono i medesimi della direttiva 94/62/CE. In caso di rinvio del termine per il conseguimento degli obiettivi del 2025, gli Stati membri sono tenuti a presentare un piano di attuazione in linea con l'allegato XI. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di rivedere il proprio piano di attuazione.

Gli articoli 47 e 48 stabiliscono le norme per il calcolo del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio stabiliti all'articolo 46, paragrafo 1.

L'articolo 49 dispone che i produttori o le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore mettano a disposizione informazioni sulla prevenzione e la gestione dei rifiuti di imballaggio per gli imballaggi che forniscono all'interno del territorio di uno Stato membro.

L'articolo 50 riguarda le comunicazioni alla Commissione da parte degli Stati membri per ogni anno civile relative:

- al conseguimento degli obiettivi di riciclaggio;
- al consumo di borse di plastica in materiale ultraleggero, leggero e pesante;
- al tasso di raccolta degli imballaggi coperti dall'obbligo di istituzione di sistemi di deposito cauzionale e restituzione; e
- agli imballaggi immessi sul mercato e ai tassi di riciclaggio per i formati/tipi di imballaggio, come indicato nella tabella 3, dell'allegato II, parte 3.

L'articolo 51 stabilisce le norme per le banche dati sugli imballaggi e sulle informazioni che devono contenere.



Il **capo VIII** riguarda le **procedure di salvaguardia** e si basa su disposizioni standard.

Il **capo IX** riguarda gli **appalti pubblici verdi**

L'**articolo 57** prevede nell'aggiudicare appalti pubblici per imballaggi o prodotti imballati o per servizi che utilizzano imballaggi o prodotti imballati l'obbligo di applicazione di criteri verdi sulla base di atti delegati che stabiliscano le prescrizioni di sostenibilità di cui al presente regolamento. (ad esempio specifiche tecniche, criteri di selezione, criteri di aggiudicazione, ecc.)

Il **capo X** è un capo standard contenente articoli sugli **atti delegati** (**articolo 58**) e sugli atti di **esecuzione** (**articolo 59**).

Il **capo XI** contiene le modifiche del regolamento (UE) 2019/1020 e della direttiva (UE) 2019/904.

Il **capo XII** è un capo standard in materia di **disposizioni finali**, contenente articoli sulle sanzioni (**articolo 62**), sullo svolgimento di una valutazione del regolamento a distanza di otto anni dall'adozione (**articolo 63**) e su abrogazione e disposizioni transitorie (**articolo 64**)

L'applicabilità del provvedimento è stata analizzata per cluster tematici: **Riciclabilità, Riutilizzo/Ricarica e Prevenzione/EPR**. Per ciascun articolo è stato individuato il grado di applicabilità (GrA), evidenziato secondo il metodo "a semaforo", in fattibile, migliorabile o critico:

Legenda a semaforo per sottogruppi	
Critico	
Migliorabile	
Fattibile	

3 a) Cluster "Riciclabilità"

Per il cluster "Riciclabilità" sono stati analizzati i seguenti articoli della proposta di regolamento Europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

ART.5 "Prescrizione per le sostanze contenute negli imballaggi"	
Art.6 "Imballaggi riciclabili"	
Art.8 "imballaggi compostabili"	
Art.11 Etichettatura dell'imballaggio"	



In sintesi, dall'analisi di applicabilità è emerso che le prescrizioni per la progettazione di imballaggi riciclabili necessitano un significativo miglioramento. Critiche invece le prescrizioni previste per gli imballaggi compostabili.

Di seguito i commenti nel dettaglio dei singoli provvedimenti

Articoli	§	Commi	GrA	Commenti
<i>Articolo 5 Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi</i>	4	Le prescrizioni di riciclabilità stabilite negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, non limitano la presenza di sostanze negli imballaggi o nei componenti di imballaggio per motivi connessi prevalentemente alla sicurezza chimica. Esse disciplinano opportunamente le sostanze che destano preoccupazione che incidono negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio dei materiali negli imballaggi in cui sono presenti e, se del caso, identificano le sostanze specifiche interessate e i relativi criteri e limitazioni.		La definizione qualitativa degli imballaggi riciclabili deve tener conto della presenza/del livello di sostanze pericolose, non solo dei metalli. La sicurezza delle sostanze chimiche deve essere un prerequisito.
<i>Articolo 6 Imballaggi riciclabili</i>	2	Un imballaggio è considerato riciclabile se è conforme alle seguenti prescrizioni:		
		(a) è progettato per essere riciclato;		I requisiti di riciclabilità saranno esplicitati negli atti delegati ancora in preparazione. Non ci sono linee guida armonizzate ufficiali per il design for recycling, unica norma di riferimento resta la UNI 13430. L'industria deve avere tempo sufficientemente adeguato per raggiungere gli obiettivi richiesti negli atti delegati. E' necessario prevedere periodo transitorio adeguato a partire



				dall'entrata in vigore dell'atto delegato.
		(b) è oggetto di raccolta differenziata efficace ed efficiente a norma dell'articolo 43, paragrafi 1 e 2;		Riguarda la raccolta differenziata e non la selezione.
		(c) è smistato in flussi di rifiuti definiti senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti;		I criterio è la non compromissione di altri stream e non l'efficacia/efficienza economica dello stream stesso. Per essere riciclabile un packaging deve poter essere selezionato in modo dedicato solo se avrà una domanda di mercato. In Italia oggi molti flussi sono consolidati, altri sono in fase di consolidamento ma mancano i volumi necessari a raggiungere il cosiddetto "recycling at scale". In futuro sarà raggiunto questo requisito , oggi dipende dalla efficienza della selezione, che in Italia è buona ma non equa in tutte le regioni.



		(d) può essere riciclato in modo che le materie prime secondarie risultanti siano di qualità sufficiente per sostituire le materie prime primarie;		il concetto di qualità prevede d'oggi tutte e tre le opzioni (materia prima per stessa applicazione, per applicazioni diverse, a breve o a lungo termine) quindi il concetto di qualità è legato anche al materiale in ingresso e non solo al processo di riciclo. Si veda Rapporto JRC che ha pubblicato un report sulla qualità del materiale plastico riciclato. E' doveroso puntare ad un processo di riciclo di qualità, Evidenziare meglio la criticità: in futuro avremo forse i close loop che avranno meno inquinanti della raccolta municipalizzata (post consumer).
	6	Per ciascun tipo di imballaggio elencato nella tabella 1 dell'allegato II la Commissione stabilisce la metodologia per valutare se l'imballaggio è riciclabile su larga scala. Detta metodologia si basa almeno sui seguenti elementi:		L'attesa degli atti delegate può creare difficoltà alle aziende per l'applicazione del regolamento
Articolo 8 Imballaggi compostabili	1	Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], gli imballaggi di cui all'articolo 3, punto 1), lettere f) e g), le etichette adesive apposte sui prodotti ortofrutticoli e le borse di plastica in materiale ultraleggero sono compostabili industrialmente in condizioni controllate negli impianti di trattamento dei rifiuti organici.		La riciclabilità dei polimeri classici può essere compromessa/disturbata dalla presenza di plastiche compostabili. Criticità: 1. bisogna che la raccolta sia precisa e dedicata così come il consumatore che può non riconoscere correttamente il



	2	Ove siano disponibili sistemi di raccolta e infrastrutture per il trattamento dei rifiuti adeguati per garantire che gli imballaggi di cui al paragrafo 1 entrino nel flusso di gestione dei rifiuti organici, gli Stati membri hanno la facoltà di imporre che le borse di plastica in materiale leggero siano messe a disposizione sul loro mercato per la prima volta solo se è possibile dimostrare che sono state interamente fabbricate a partire da polimeri di plastica biodegradabili compostabili industrialmente in condizioni controllate.		materiale. 2. Manca la definizione della compostabilità industriale 3. secondo il regolamento la capsula del caffè diventa imballaggio anche se viene smaltito insieme al prodotto perché non separabile 4. l'obbligo della compostabilità delle capsule presenta delle difficoltà nella gestione nei flussi di compostaggio industriale mentre potrebbero essere stabiliti dei flussi di riciclo dedicati. Si ritiene che dovrebbe essere lasciata la libertà di decidere il sistema/materiale più idoneo in funzione delle vie disponibili di recupero post consumo.
	3	Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], gli imballaggi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, compresi gli imballaggi costituiti da polimeri di plastica biodegradabili, consentono il riciclaggio dei materiali senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti.		
	4	La conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 è dimostrata nelle informazioni tecniche degli imballaggi di cui all'allegato VII.		
	5	Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 al fine di modificare i paragrafi 1 e 2 del presente articolo aggiungendo altri tipi di imballaggio ai tipi di imballaggio contemplati da detti paragrafi qualora ciò sia giustificato e opportuno in conseguenza di sviluppi tecnologici e normativi che incidono sullo smaltimento degli imballaggi compostabili e alle condizioni di cui all'allegato III.		L'attesa degli atti delegati può creare difficoltà alle aziende per l'applicazione del regolamento stesso.



<i>Articolo 11 Etichettatura dell'imballaggio</i>	1	A decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a 42 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], l'imballaggio è contraddistinto da un'etichetta contenente informazioni sui materiali che lo compongono. Sono esclusi da quest'obbligo gli imballaggi per il trasporto. Esso si applica, tuttavia, agli imballaggi per il commercio elettronico.		La marcatura armonizzata può essere un vantaggio. L'eventuale etichetta dovrebbe essere progettata e prodotta con un materiale compatibile con l'imballaggio, per evitare compromissione del processo di riciclo. Sarebbe opportuno stabilire una lingua comune in tutti gli stati membri
	7	Fatte salve le prescrizioni relative ad altre etichette armonizzate dell'UE, gli operatori economici non forniscono né espongono etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i consumatori o altri utilizzatori finali in merito alle prescrizioni di sostenibilità degli imballaggi, ad altre caratteristiche degli imballaggi o ad opzioni di gestione dei rifiuti di imballaggio, per i quali il presente regolamento stabilisce un'etichettatura armonizzata.		Il punto riguarda i requisiti dell'eventuale etichettatura facoltativa/volontaria o voluta dal singolo stato membro.
	8	Gli imballaggi inclusi in un regime di responsabilità estesa del produttore o coperti da un sistema di deposito cauzionale e restituzione diverso da quello di cui all'articolo 44, paragrafo 1, possono essere identificati mediante un simbolo corrispondente in tutto il territorio in cui si applica detto regime o sistema. Il suddetto simbolo è chiaro e privo di ambiguità e non induce in errore i consumatori o gli utilizzatori in merito alla riciclabilità o alla riutilizzabilità dell'imballaggio.		Da specificare se sarà obbligatorio o facoltativo l'utilizzo di simboli di identificazione del PRO o del sistema di deposito/ritorno per dimostrare l'adesione ad un sistema organizzato.



3b) Cluster “Riutilizzo/Ricarica”:

Per il cluster “riutilizzo/ricarica” sono stati analizzati i seguenti articoli della proposta di regolamento Europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

ART.10 “Imballaggi riutilizzabili”	
Art.11 “Etichettatura dell'imballaggio”	
Art.13 “Obblighi dei fabbricanti”	
Art.16.5 “Obblighi degli importatori”	
Art.23 “Obblighi in materia di imballaggi riutilizzabili”	
Art.24 “Obbligo relativo ai sistemi di riutilizzo”	
Art.25 “Obblighi relativi alla ricarica”	
Art.26 “Obiettivi di riutilizzo e ricarica”	
Art.27 “Norme per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riutilizzo e ricarica”	
Art.28 “Comunicazione alle autorità competenti sugli obiettivi di riutilizzo e ricarica”	
Ar. 45 “Riutilizzo e ricarica”	

In sintesi, dall’analisi di applicabilità è emerso che le prescrizioni per gli imballaggi riutilizzabili necessitano sono critiche. Più fattibili invece le prescrizioni previste per gli imballaggi ricaricabili.

Di seguito i commenti nel dettaglio dei singoli provvedimenti

Articoli	§	Commi	GrA	Commenti
<i>Articolo 10 Imballaggi riutilizzabili</i>	1	L'imballaggio è considerato riutilizzabile se soddisfa le seguenti condizioni:		
		(a) è stato concepito, progettato e immesso sul mercato con l'obiettivo di essere riutilizzato o nuovamente riempito;		Azione su progettazione e design.
		(b) è stato concepito e progettato per effettuare il maggior numero possibile di spostamenti o rotazioni in condizioni d'uso normalmente prevedibili;		Le condizioni di riutilizzabilità paiono in contrasto con gli obiettivi di prevenzione(per permettere più giri o



				rotazioni lo spessore e il peso devono necessariamente aumentare). Da definire meglio il trade-off di questa misura.
	2	La conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 è dimostrata nelle informazioni tecniche degli imballaggi di cui all'allegato VII.		Criticità: aumento oneri per le aziende
Articolo 11 Etichettatura dell'imballaggio	1	A decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a 42 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], l'imballaggio è contraddistinto da un'etichetta contenente informazioni sui materiali che lo compongono. Sono esclusi da quest'obbligo gli imballaggi per il trasporto. Esso si applica, tuttavia, agli imballaggi per il commercio elettronico. Gli imballaggi soggetti ai sistemi di deposito cauzionale e restituzione di cui all'articolo 44, paragrafo 1, sono contraddistinti, oltre che dall'etichettatura di cui al primo comma, da un'etichetta armonizzata stabilita nel pertinente atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 5.		Attendiamo l'atto di implementazione per la marcatura armonizzata obbligatoria per gli imballaggi soggetti a sistemi di deposito e restituzione in commercio.
	2	A decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a 48 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], l'imballaggio reca un'etichetta sulla sua riutilizzabilità e un codice QR o altro tipo di supporto dati digitale che fornisca ulteriori informazioni al riguardo, compresa la disponibilità di un sistema per il riutilizzo e di punti di raccolta, e che faciliti la tracciabilità dell'imballaggio e il calcolo degli spostamenti e delle rotazioni. Inoltre, gli imballaggi per la vendita riutilizzabili sono chiaramente identificati presso il punto di vendita e distinti dagli imballaggi monouso.		Criticità sui punti vendita e problema di segmentazione della popolazione (analfabetismo digitale della popolazione anziana)



	6	Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire la metodologia per identificare i materiali di cui sono composti gli imballaggi di cui al paragrafo 1 mediante tecnologie di marcatura digitali. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3.		Revisione della dec. 97/129.
Articolo 13 Obblighi dei fabbricanti	1	All'atto dell'immissione dell'imballaggio sul mercato, i fabbricanti ne garantiscono la conformità a quanto segue:		Spostamento del baricentro delle responsabilità più a valle. Carico di lavoro e sovraccarico per le PMI.
Articolo 16 Obblighi degli importatori	5	Gli importatori garantiscono che, mentre l'imballaggio è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità alle prescrizioni applicabili di cui agli articoli da 5 a 11.		Nel caso di imballaggi riutilizzabili la catena distributiva si complica notevolmente.
Articolo 23 Obblighi in materia di imballaggi riutilizzabili	1	Gli operatori economici che immettono sul mercato imballaggi riutilizzabili garantiscono l'esistenza di un sistema di riutilizzo di detti imballaggi che soddisfi le prescrizioni di cui all'articolo 24 e all'allegato VI.		La riutilizzabilità si vede più applicabile per imballaggi rigidi e non ai flessibili per questioni di natura strutturale.
Articolo 24 Obbligo relativo ai sistemi di riutilizzo	1	Gli operatori economici che fanno uso di imballaggi riutilizzabili partecipano a uno o più sistemi di riutilizzo e garantiscono che i sistemi di riutilizzo in cui sono inclusi gli imballaggi riutilizzabili siano conformi alle prescrizioni di cui all'allegato VI, parte A.		Pensando al Sistema di refill applicato all'ambito food potrebbero aprirsi diverse problematiche di natura igienica e di idoneità al contatto con alimenti, per uso di imballaggi pensati per un alimento e ricaricati con un alimento differente. Il consumatore non possiede le conoscenze sull'idoneità al contatto con alimenti. Il distributore che ricarica deve vigilare accuratamente sull'uso improprio degli imballaggi riutilizzabili. Onerosità da stimare.



<i>Articolo 25 Obblighi relativi alla ricarica</i>				
<i>Articolo 26 Obiettivi di riutilizzo e ricarica</i>	1	A decorrere dal 1° gennaio 2030 gli operatori economici che mettono a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro i grandi elettrodomestici elencati nell'allegato II, punto 1, della direttiva 2012/19/UE provvedono affinché il 90 % di tali prodotti sia messo a disposizione in imballaggi per il trasporto riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.		Il contenitore per bevande fredde non è detto che sia idoneo per bevande calde. I problemi igienici (microbiologici e da corpi estranei) derivanti dall'utilizzo da parte del consumatore di un contenitore portato da casa possono creare problemi di gestione delle responsabilità tra distributore e utilizzatore finale. Altro problema è legato agli eventuali danni di natura fisica legato al modo di utilizzo degli imballaggi che possono rompersi o perdere pezzi ferendo il consumatore (gestione dell'idoneità tecnologica).
<i>Articolo 27 Norme per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riutilizzo e ricarica</i>				Nulla da segnalare
<i>Articolo 28 Comunicazione alle autorità competenti sugli obiettivi di riutilizzo e ricarica</i>				Nulla da segnalare
<i>Articolo 45 Riutilizzo e ricarica</i>				Nulla da segnalare



3c) Cluster Prevenzione ed Extended Producer Responsibility (EPR)

Per il cluster "prevenzione/EPR" sono stati analizzati i seguenti articoli della proposta di regolamento Europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Articolo 5 Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi	
Art.6.4 imballaggi riciclabili	
Art.7 Contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica	
Art.8 Imballaggi compostabili	
Art.9 "Riduzione al minimo degli imballaggi"	
Art.11 "Etichettatura dell'imballaggio"	
Art.13 "Obblighi dei fabbricanti"	
Articolo 14 "Obblighi di informazione dei fornitori di imballaggi o di materiali di imballaggio"	
Articolo 15 "Obblighi del mandatario"	
Articolo 16 Obblighi degli importatori	
Articolo 17 Obblighi dei distributori	
Articolo 18 Obblighi dei fornitori di servizi di logistica	
Articolo 19 Caso in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori	
Articolo 20 Identificazione degli operatori economici	
Articolo 21 Obbligo in materia di imballaggio eccessivo	
Articolo 22 Restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio	
Articolo 29 Borse di plastica	
Articolo 35 Autorità competente	
Articolo 36 Segnalazione preventiva	
Articolo 37 Piani di gestione dei rifiuti	
Articolo 38 Prevenzione dei rifiuti di imballaggio	
Articolo 39 Registro dei produttori	
Articolo 40 Responsabilità estesa del produttore	
Articolo 41 Organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore	
Articolo 42 Autorizzazione all'adempimento della responsabilità estesa del produttore	
Articolo 43 Sistemi di restituzione e di raccolta	



Articolo 44 Sistemi di deposito cauzionale e restituzione	
Articolo 46 Obiettivi di riciclaggio e promozione del riciclaggio	
Articolo 47 Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio	
Articolo 48 Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio includendo il riutilizzo	
Articolo 49 Informazioni sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti di imballaggio	
Articolo 50 Comunicazione alla Commissione	
Articolo 51 Banche dati sugli imballaggi	
Articolo 52 Procedura a livello nazionale per gli imballaggi che presentano rischi	
Articolo 55 Controllo degli imballaggi che entrano nel mercato dell'Unione	
Articolo 57 Appalti pubblici verdi	

In sintesi dall'analisi di applicabilità è emerso che le prescrizioni per la prevenzione dei rifiuti di imballaggio richiedono significativi miglioramenti, così come per gli adempimenti dei soggetti obbligati. Più critiche invece le prescrizioni previste per il reporting ai fini della comunicazione alla Commissione UE del conseguimento degli obiettivi.

Articoli	§	Commi	GrA	Commenti
<i>Articolo 5 Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi</i>				Nulla da segnalare



<i>Articolo 6 Imballaggi riciclabili</i>	4	<p>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ad integrazione del presente regolamento, conformemente all'articolo 58, al fine di stabilire criteri di progettazione per il riciclaggio e classi di prestazioni di riciclaggio sulla base dei criteri e dei parametri elencati nella tabella 2 dell'allegato II per le categorie di imballaggio elencate nella tabella 1 del medesimo allegato, nonché norme relative alla modulazione dei contributi finanziari che i produttori devono versare per adempiere ai loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 40, paragrafo 1, sulla base della classe di prestazione di riciclabilità degli imballaggi, e, per gli imballaggi di plastica, della percentuale di contenuto riciclato. I criteri di progettazione per il riciclaggio tengono conto dei processi più avanzati di raccolta, cernita e riciclaggio e riguardano tutti i componenti dell'imballaggio. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 per modificare la tabella 1 dell'allegato II al fine di adeguarla allo sviluppo scientifico e tecnico della progettazione dei materiali e dei prodotti, nonché alle infrastrutture di raccolta, cernita e riciclaggio.</p>		<p>Il requisito può essere considerato corretto ammesso che la progettazione per il riciclo riesca ad incontrare una maggiore raccolta e una più omogenea modalità di funzionamento degli impianti Il problema riguarda in particolare i materiali composti/complessi</p>
<i>Articolo 7 Contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica</i>	1	<p>A decorrere dal 1^o gennaio 2030 la parte di plastica di un imballaggio contiene la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, per unità di imballaggio:</p>		<p>Si parla solo di riciclo post consumo. Queste percentuali potranno essere soddisfatte in base alle richieste di mercato; più stringente rispetto alla SUP si ritiene riferito al singolo packaging e non al sistema Paese.</p>
	1	<p>(a) 30 % per gli imballaggi sensibili al contatto il cui componente principale è il polietilentereftalato (PET);</p>		



	1	(b) 10 % per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materie plastiche diverse dal PET, ad eccezione delle bottiglie di plastica monouso per bevande;		
	1	(c) 30 % per le bottiglie di plastica monouso per bevande;		
	12	(d) 35 % per gli imballaggi diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c).		
	6	Entro il 1 ^o gennaio 2030 i contributi finanziari versati dai produttori per adempiere ai loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 40 sono modulati in base alla percentuale di contenuto riciclato utilizzato nell'imballaggio.		Corretto come strumento di incentivazione all'uso di riciclato, il criterio di premialità è vincolante perché dipende dal materiale e dalle applicazioni connesse.
Art.8 Imballaggi compostabili	1	Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], gli imballaggi di cui all'articolo 3, punto 1), lettere f) e g), le etichette adesive apposte sui prodotti ortofrutticoli e le borse di plastica in materiale ultraleggero sono compostabili industrialmente in condizioni controllate negli impianti di trattamento dei rifiuti organici.		Nulla da segnalare
	2	Ove siano disponibili sistemi di raccolta e infrastrutture per il trattamento dei rifiuti adeguati per garantire che gli imballaggi di cui al paragrafo 1 entrino nel flusso di gestione dei rifiuti organici, gli Stati membri hanno la facoltà di imporre che le borse di plastica in materiale leggero siano messe a disposizione sul loro mercato per la prima volta solo se è possibile dimostrare che sono state interamente fabbricate a partire da polimeri di plastica biodegradabili compostabili industrialmente in condizioni controllate.		Nulla da segnalare



	3	Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], gli imballaggi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, compresi gli imballaggi costituiti da polimeri di plastica biodegradabili, consentono il riciclaggio dei materiali senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti.		Necessario chiarire il passaggio tra biodegradabile e compostabile di cui ai punti 1 e 2.
Art.9 "Riduzione al minimo degli imballaggi"	1	L'imballaggio è progettato in modo che il suo peso e il suo volume siano ridotti al minimo necessario per garantirne la funzionalità, tenendo conto del materiale di cui è costituito.		Confermati criteri della Direttiva 94/62
	2	Non sono immessi sul mercato imballaggi non necessari per soddisfare criteri di prestazione di cui all'allegato IV e quelli con caratteristiche intese unicamente ad aumentare il volume percepito del prodotto, comprese doppie pareti, falsi fondi e strati non necessari, salvo se il modello dell'imballaggio è soggetto a indicazioni geografiche di origine protette a norma della legislazione dell'Unione.		Andrebbe definito meglio anche con qualche esempio il packaging design subject to geographical indications of origin protected (DOP).
	3	Lo spazio vuoto è ridotto al minimo necessario per garantire la funzionalità dell'imballaggio, come segue:		Nulla da segnalare
	3	(a) per gli imballaggi per la vendita, in relazione al volume totale del prodotto imballato e alle sue caratteristiche;		Nulla da segnalare
	3	(b) per gli imballaggi multipli e gli imballaggi per il trasporto, compresi gli imballaggi per il commercio elettronico, in relazione al volume totale dei prodotti raggruppati nell'imballaggio o in esso trasportati e dei loro imballaggi per la vendita.		Nulla da segnalare
			Ai fini della valutazione della conformità al presente paragrafo, lo spazio riempito da ritagli di carta, cuscini d'aria, involucri a bolle d'aria, spugne di riempimento, schiuma di riempimento, lana di legno, polistirene, trucioli di polistirolo espanso o altri materiali di riempimento sono considerati spazi vuoti.	



				Il rapporto costo/beneficio non è erroneamente contemplato come criterio di valutazione.
Art.11 "Etichettatura a dell'imballaggio"	1	A decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a 42 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], l'imballaggio è contraddistinto da un'etichetta contenente informazioni sui materiali che lo compongono. Sono esclusi da quest'obbligo gli imballaggi per il trasporto. Esso si applica, tuttavia, agli imballaggi per il commercio elettronico. Gli imballaggi soggetti ai sistemi di deposito cauzionale e restituzione di cui all'articolo 44, paragrafo 1, sono contraddistinti, oltre che dall'etichettatura di cui al primo comma, da un'etichetta armonizzata stabilita nel pertinente atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 5.		È previsto un obbligo di etichettatura. L'armonizzazione dell'etichettatura è auspicabile anche se difficile.
	2	A decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a 48 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], l'imballaggio reca un'etichetta sulla sua riutilizzabilità e un codice QR o altro tipo di supporto dati digitale che fornisca ulteriori informazioni al riguardo, compresa la disponibilità di un sistema per il riutilizzo e di punti di raccolta, e che faciliti la tracciabilità dell'imballaggio e il calcolo degli spostamenti e delle rotazioni. Inoltre, gli imballaggi per la vendita riutilizzabili sono chiaramente identificati presso il punto di vendita e distinti dagli imballaggi monouso.		Specificare la tipologia di etichettatura, se solo fisica o anche con Qr code. Nel caso di sales packaging andrà indicato se si tratta di un single use o riutilizzabile: le modalità non sono specificate.



	4	<p>Le etichette di cui ai paragrafi da 1 a 3 e il codice QR o altro tipo di supporto dati digitali di cui al paragrafo 2 sono apposti, stampati o incisi sull'imballaggio in modo visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Qualora ciò non sia possibile od opportuno in considerazione della natura e delle dimensioni degli imballaggi individuali, le etichette sono apposte sull'imballaggio multiplo. Qualora la normativa dell'Unione preveda che le informazioni sul prodotto imballato siano fornite tramite un supporto dati, è utilizzato un unico supporto dati per fornire le informazioni richieste sia per il prodotto imballato che per l'imballaggio.</p>		Nulla da segnalare
	5	<p>Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti di esecuzione per definire un'etichetta armonizzata e specifiche armonizzate per le prescrizioni e i formati di etichettatura per gli imballaggi di cui ai paragrafi da 1 a 3 e per l'etichettatura dei contenitori per rifiuti di cui all'articolo 12. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3.</p>		Nulla da segnalare
	7	<p>Fatte salve le prescrizioni relative ad altre etichette armonizzate dell'UE, gli operatori economici non forniscono né espongono etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i consumatori o altri utilizzatori finali in merito alle prescrizioni di sostenibilità degli imballaggi, ad altre caratteristiche degli imballaggi o ad opzioni di gestione dei rifiuti di imballaggio, per i quali il presente regolamento stabilisce un'etichettatura armonizzata.</p>		Riguarda l'etichettatura volontaria



	8	<p>Gli imballaggi inclusi in un regime di responsabilità estesa del produttore o coperti da un sistema di deposito cauzionale e restituzione diverso da quello di cui all'articolo 44, paragrafo 1, possono essere identificati mediante un simbolo corrispondente in tutto il territorio in cui si applica detto regime o sistema. Il suddetto simbolo è chiaro e privo di ambiguità e non induce in errore i consumatori o gli utilizzatori in merito alla riciclabilità o alla riutilizzabilità dell'imballaggio.</p>		<p>Riguarda simboli che rimandano all'adesione ai regimi EPR.</p>
<i>Art.13 "Obblighi dei fabbricanti"</i>	2	<p>Prima di immettere l'imballaggio sul mercato, i fabbricanti eseguono o fanno eseguire per loro conto la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 33 e redigono la documentazione tecnica di cui all'allegato VII. Se la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 33 ha dimostrato la conformità di un imballaggio alle prescrizioni applicabili, i fabbricanti compilano una dichiarazione UE di conformità ai sensi dell'articolo 34.</p>		<p>Punto critico dal punto di vista burocratico/gestione documentale aziendale. Dovendo seguire l'allegato VII, tempi e costi si allungano.</p>
	3	<p>I fabbricanti conservano la documentazione tecnica di cui all'allegato VII e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dalla data in cui l'imballaggio è stato immesso sul mercato.</p>		<p>Tempi e costi di gestione per le aziende si allungano. Dieci anni sembrano eccessivi. Andrebbe precisato se si può utilizzare un archivio elettronico o solo cartaceo. Andrebbe precisato che la documentazione deve riguardare la soluzione di packaging e non il singolo packaging item.</p>
	5	<p>I fabbricanti assicurano che sull'imballaggio sia apposto un tipo, lotto o numero di serie, oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione, o ancora, se le dimensioni o la natura dell'imballaggio non lo consentono, che le informazioni prescritte siano fornite in un documento a corredo del prodotto imballato.</p>		<p>Cosa si intende con documento? Che tipo di documento? per quanto deve essere conservato?</p>



	7	I fabbricanti garantiscono che le informazioni fornite a norma dei paragrafi 5 e 6 siano chiare, comprensibili e leggibili e non sostituiscano od oscurino le informazioni prescritte da altre normative dell'Unione sull'etichettatura del prodotto imballato o si confondano con esse.		Nulla da segnalare
	8	I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un imballaggio che hanno immesso sul mercato non sia conforme a una o più prescrizioni applicabili in virtù degli articoli da 5 a 11 prendono immediatamente le misure correttive necessarie a renderlo conforme, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. I fabbricanti informano immediatamente l'autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro in cui hanno messo a disposizione l'imballaggio in merito alla sospetta non conformità e alle eventuali misure correttive adottate.		E' necessario specificare se è previsto un Sistema di gestione delle non conformità di tipo RASFF e come viene comunicata l'azione correttiva. Inoltre importante da sottolineare chi si incarica del ritiro dal mercato Andrebbe precisato quando è necessario il ritiro secondo modulazione della gravità.
Articolo 14 "Obblighi di informazione dei fornitori di imballaggi o di materiali di imballaggio"	1	I fornitori di imballaggi o di materiali di imballaggio forniscono al fabbricante tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentirgli di dimostrare la conformità dell'imballaggio e dei materiali di imballaggio al presente regolamento, compresa la documentazione tecnica di cui all'allegato VII e prescritta a norma degli articoli da 5 a 10, in una o più lingue di facile comprensione per il fabbricante. Tali informazioni e documentazione sono fornite in formato cartaceo o elettronico.		ART. 39."fabbricante": la persona fisica o giuridica che fabbrica imballaggi con il proprio nome o marchio commerciale, o che li fa progettare o fabbricare, e li utilizza per contenere, proteggere, manipolare, consegnare o presentare prodotti con il proprio nome o marchio commerciale, senza che siano stati precedentemente immessi sul mercato;10."produttore": il fabbricante, l'importatore o il distributore che, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata e anche mediante contratti a distanza quali definiti all'articolo 2, punto 7), della direttiva2011/83/UE, mette a disposizione per la prima volta un imballaggio nel territorio di uno Stato membro a titolo



				professionale con il proprio nome o marchio; ¹¹ "fornitore": la persona fisica o giuridica che fornisce imballaggi o materiali di imballaggio a un fabbricante, il quale li utilizza per contenere, proteggere, manipolare, consegnare o presentare prodotti con il proprio nome o marchio;
	2	Se del caso, la documentazione e le informazioni previste nella legislazione applicabile agli imballaggi sensibili al contatto fanno parte delle informazioni e della documentazione da fornire al fabbricante a norma del paragrafo 1.		Rimando a definizione di sensitive packaging al considerando 24
<i>Articolo 15 "Obblighi del mandatario"</i>	1	Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un mandatario. Gli obblighi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e l'obbligo di redigere la documentazione tecnica di cui all'allegato VII e prescritto a norma degli articoli da 5 a 10 non rientrano nel mandato del mandatario.		Il mandatario non può sostituirsi alla valutazione tecnica che deve essere eseguita dal fabbricante, casomai può mettere a disposizione delle autorità la documentazione redatta dal fabbricante. Questo non alleggerisce gli oneri economici in capo alle aziende e della responsabilità diretta.
<i>Articolo 16 Obblighi degli importatori</i>	1	Gli importatori immettono sul mercato solo imballaggi conformi alle prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 11.		Mercato europeo
	5	Gli importatori garantiscono che, mentre l'imballaggio è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità alle prescrizioni applicabili di cui agli articoli da 5 a 11.		Trasporto e condizionamento misto possono influenzare la conformità (es. pack compostabile, carta, ecc...)
	6	Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un imballaggio che hanno immesso sul mercato non sia conforme alle prescrizioni applicabili in virtù degli articoli da 5 a 11 prendono immediatamente le misure correttive necessarie a renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi.		I casi andranno specificati successivamente.



<i>Articolo 17 Obblighi dei distributori</i>	1	Quando mettono un imballaggio a disposizione sul mercato, i distributori esercitano la dovuta diligenza in relazione alle prescrizioni del presente regolamento.	Lo schema proposto si sovrappone a quanto riportato per gli oneri in capo all'importatore. Il distributore è quello previsto dalla definizione di cui all'art. 3 "distributore": la persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un imballaggio o un prodotto imballato a disposizione sul mercato; secondo la definizione di "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un imballaggio per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; Pare che gli oneri di vigilanza siano in capo al distributore solo di imballaggi e non di marce confezionate, ma andrebbe specificato meglio
<i>Articolo 18 Obblighi dei fornitori di servizi di logistica</i>	1	I fornitori di servizi di logistica provvedono affinché le condizioni di stoccaggio, manipolazione e imballaggio, indirizzamento o spedizione non compromettano la conformità degli imballaggi da essi manipolati alle prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 11.	Onere aggiuntivo di qualifica dei fornitori di servizi di logistica. Andranno precisate le modalità di manipolazione/stoccaggio. Implementazione dell'analisi del rischio di compromissione dell'ambiente durante un trasporto misto.



<p>Articolo 19 Caso in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori</p>	<p>1</p>	<p>Ai fini del presente regolamento, gli importatori o i distributori sono considerati fabbricanti e quindi soggetti agli obblighi del fabbricante a norma dell'articolo 14 se immettono sul mercato un imballaggio con il proprio nome o marchio commerciale o modificano un imballaggio già immesso sul mercato in modo tale da condizionarne la conformità alle pertinenti prescrizioni del presente regolamento.</p>	<p>Definizioni: "fabbricante": <i>la persona fisica o giuridica che fabbrica imballaggi con il proprio nome o marchio commerciale, o che li fa progettare o fabbricare, e li utilizza per contenere, proteggere, manipolare, consegnare o presentare prodotti con il proprio nome o marchio commerciale, senza che siano stati precedentemente immessi sul mercato;</i></p> <p>10. "produttore": <i>il fabbricante, l'importatore o il distributore che, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata e anche mediante contratti a distanza quali definiti all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE, mette a disposizione per la prima volta un imballaggio nel territorio di uno Stato membro a titolo professionale con il proprio nome o marchio;</i></p> <p>11 "fornitore": <i>la persona fisica o giuridica che fornisce imballaggi o materiali di imballaggio a un fabbricante, il quale li utilizza per contenere, proteggere, manipolare, consegnare o presentare prodotti con il proprio nome o marchio</i></p>
---	----------	--	---



<i>Articolo 20 Identificazione e degli operatori economici</i>	2	Gli operatori economici devono poter comunicare le informazioni di cui al paragrafo 1 per 10 anni dal momento in cui sia stato loro fornito un imballaggio e per 10 anni dal momento in cui essi abbiano fornito un imballaggio.		Da comprendere meglio la finalità ultima del legislatore in quanto 10 anni sono molti e vanno ben oltre i tempi normalmente utilizzati per la gestione ad esempio della DdC dei MOCA.
<i>Articolo 21 Obbligo in materia di imballaggio eccessivo</i>	1	Gli operatori economici che forniscono prodotti a un distributore finale o a un utilizzatore finale in imballaggi multipli, imballaggi per il trasporto o imballaggi per il commercio elettronico garantiscono che la proporzione dello spazio vuoto non superi il 40 %.		Da chiarire la metodologia di calcolo.
<i>Articolo 22 Restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio</i>	1	Gli operatori economici non immettono sul mercato imballaggi nei formati e ai fini elencati nell'allegato V.		La definizione di Imballaggio multiplo esiste, manca la definizione di imballaggio di comodo e imballaggio necessario a facilitare la manipolazione (cfr Allegato V). Vanno definiti i criteri per dimostrare la necessità di evitare perdite di acqua o turgore, rischi microbiologici o urti.
	3	Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione dell'allegato V, punto 3, gli operatori economici che soddisfano la definizione di microimpresa conformemente alle norme stabilite nella raccomandazione 2003/361 della Commissione, di applicazione il [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore del presente regolamento], e nei casi in cui non è tecnicamente fattibile prescindere dall'uso di imballaggi o ottenere l'accesso all'infrastruttura necessaria per il funzionamento di un sistema di riutilizzo.		Definire infrastruttura necessaria in modo più puntuale.



	4	4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 per modificare l'allegato V al fine di adeguarlo al progresso tecnico e scientifico con l'obiettivo di ridurre i rifiuti di imballaggio. Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione prende in considerazione il potenziale delle restrizioni all'uso di specifici formati di imballaggio per ridurre i rifiuti di imballaggio prodotti in rapporto alla contestuale garanzia di un impatto ambientale complessivamente positivo e tiene conto della disponibilità di soluzioni di imballaggio alternative che soddisfino le prescrizioni stabilite dalla legislazione applicabile agli imballaggi sensibili al contatto, nonché della loro capacità di prevenire la contaminazione microbiologica del prodotto imballato.		In attesa delle disposizioni specifiche per eventuali soluzioni di imballaggio alternative alle restrizioni elencate nell'allegato V.
<i>Articolo 29 Borse di plastica</i>	2	Le misure adottate dagli Stati membri per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1 possono variare in funzione dell'impatto ambientale delle borse di plastica in materiale leggero nelle fasi di fabbricazione, riciclaggio o smaltimento e delle loro proprietà di compostaggio, durabilità o uso specifico previsto. In deroga all'articolo 4 tali misure possono includere restrizioni alla commercializzazione, purché siano proporzionate e non discriminatorie.		Il punto 2 non è chiaro: va approfondito il calcolo da fare per assolvere all'obbligo numerico per persona e nei confronti di chi
<i>Articolo 35 Autorità competente</i>				Nulla da segnalare
<i>Articolo 36 Segnalazione preventiva</i>				Nulla da segnalare
<i>Articolo 37 Piani di gestione dei rifiuti</i>	1	Gli Stati membri includono nei piani di gestione dei rifiuti che devono essere formulati conformemente all'articolo 28 della direttiva 2008/98/CE un capitolo specifico sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, che comprenda le misure		Perché nella dir. Rifiuti dovrebbe esserci un capitolo specifico sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, che comprenda le misure adottate



		adottate conformemente agli articoli 38 e 45 del presente regolamento		conformemente agli articoli 38 e 45 del presente regolamento.
<i>Articolo 38 Prevenzione dei rifiuti di imballaggio</i>	1	Ciascuno Stato membro riduce i rifiuti di imballaggio pro capite, rispetto ai valori del 2018 comunicati alla Commissione a norma della decisione 2005/270/CE:		Riduzione percentuale di rifiuti di imballaggio pro capite in peso in relazione ai dati del 2018, del 5,10 e 15% al 2030, 2035 e al 2040.
		(a) del 5 % entro il 2030;		
		(b) del 10 % entro il 2035;		
		(c) del 15 % entro il 2040.		
<i>Articolo 39 Registro dei produttori</i>	8	L'autorità competente responsabile del registro:		
		(d) può esigere dai produttori il pagamento di importi proporzionati e basati sui costi per il trattamento delle domande di cui al paragrafo 2;		La gestione delle pratiche richiederà un costo aggiuntivo per le aziende.
	11	La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato delle iscrizioni e delle comunicazioni al registro e specificano la granularità dei dati da comunicare e i tipi di imballaggio e le categorie di materiali che devono essere oggetto delle comunicazioni. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3.		Specificare se riguarda singolo packaging o meno.
<i>Articolo 40 Responsabilità estesa del produttore</i>	2	Un produttore nomina, mediante mandato scritto, un rappresentante designato per la responsabilità estesa del produttore in ciascuno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è stabilito e in cui mette a disposizione per la prima volta gli imballaggi.		Specificare a chi si può designare il rappresentante autorizzato.
	3	I fornitori di piattaforme online che rientrano nell'ambito di applicazione del capo III, sezione 4, del regolamento (UE) 2022/2065, che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori, ottengono le seguenti informazioni dai		Fino ad ora se un oggetto arriva vuoto al consumatore non è imballaggio la definizione di imballaggio": <i>articoli di qualsiasi materiale destinati a essere utilizzati per contenere e</i>



		produttori che offrono imballaggi a consumatori situati nell'Unione:		<i>proteggere prodotti e consentirne la manipolazione, la consegna o la presentazione e che possono essere differenziati in formati di imballaggio in base alla funzione cui sono adibiti, al materiale di cui sono composti e alla loro progettazione, compresi</i> :è diversa dalla definizione a cui siamo stati abituati fino ad ora perché la definizione non chiarisce utilizzati da parte di chi
<i>Articolo 41 Organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore</i>				Nulla da segnalare
<i>Articolo 42 Autorizzazione e all'adempimento della responsabilità estesa del produttore</i>				Nulla da segnalare
<i>Articolo 43 Sistemi di restituzione e di raccolta</i>	3	(a) sono aperti alla partecipazione degli operatori economici dei settori interessati, delle autorità pubbliche competenti e di terzi che gestiscono i rifiuti per loro conto;		Verificare se partecipazione economica o operativa.



<i>Articolo 44 Sistemi di deposito cauzionale e restituzione</i>	6	Gli Stati membri si adoperano per istituire e mantenere sistemi di deposito cauzionale e restituzione, in particolare per le bottiglie in vetro monouso per bevande, i cartoni per bevande e gli imballaggi riutilizzabili. Gli Stati membri si adoperano per garantire che i sistemi di deposito cauzionale e restituzione dei formati di imballaggio monouso, in particolare per le bottiglie di vetro monouso per bevande, siano ugualmente disponibili per gli imballaggi riutilizzabili, ove tecnicamente ed economicamente fattibile.		A noi pare che non sia un obbligo come quello del paragrafo 1.
	8	Gli Stati membri provvedono affinché i punti di restituzione e le opportunità di riutilizzo di imballaggi con finalità e formato simili a quelli di cui al paragrafo 1 non siano meno pratici per gli utenti finali delle possibilità di restituire gli imballaggi monouso a un sistema di deposito cauzionale e restituzione.		Da approfondire le definizioni di punti di restituzione e meno pratici per gli utenti finali.
<i>Articolo 46 Obiettivi di riciclaggio e promozione del riciclaggio</i>	2	Fatto salvo il paragrafo 1, lettera a), uno Stato membro può rinviare i termini di cui al paragrafo 1, lettera b), punti da i) a vi), di un massimo di cinque anni, alle seguenti condizioni:		
		a) la deroga agli obiettivi nel periodo di rinvio è limitata a un massimo di 15 punti percentuali rispetto a un singolo obiettivo o divisi tra due obiettivi,		Non chiaro il riferimento e suddivisione a soli due materiali.
<i>Articolo 47 Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio</i>	4	L'imballaggio composito e gli altri imballaggi costituiti da più di un materiale sono calcolati e comunicati per ciascun materiale contenuto nell'imballaggio. Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo se un determinato materiale costituisce una parte insignificante dell'unità di imballaggio, in nessun caso superiore al 5 % della massa totale dell'unità di imballaggio.		Approfondire se per materiale si intende famiglia di materiali e/o tipologie di polimeri e specificare che tipo di calcolo sui poliaccoppiati.



5	<p>I rifiuti di imballaggio esportati fuori dall'Unione sono computati come riciclati dallo Stato membro in cui sono stati raccolti solo se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006, l'esportatore può dimostrare che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi di quel regolamento e che il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio fuori dell'Unione è avvenuto in condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle prescritte dalla pertinente legislazione unionale.</p>		<p>Specificare che cosa si intende per valutazione e come viene fatta.</p>
8	<p>La quantità di rifiuti di imballaggio biodegradabili avviati al trattamento aerobico o anaerobico può essere computata come riciclata se il trattamento produce compost, digestato o altro prodotto in uscita con analoga quantità di contenuto riciclato rispetto ai rifiuti immessi, destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Quando il prodotto in uscita è utilizzato sul terreno, gli Stati membri possono considerarlo come riciclato solo se il suo utilizzo comporta benefici per l'agricoltura o un miglioramento sul piano ecologico</p>		<p>1.È necessario chiarire cosa si intende con biodegradabilità (riferimento a norme tecniche), che cosa si intende con “con analoga quantità di contenuto riciclato rispetto ai rifiuti immessi” e la misura del beneficio in agricoltura.</p>
9	<p>La quantità di materiali dei rifiuti di imballaggio che hanno cessato di essere rifiuti a seguito di un'operazione preparatoria prima di essere ritrattati può essere considerata riciclata, purché tali materiali siano destinati al successivo ritrattamento al fine di ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Tuttavia, i materiali che hanno cessato di essere rifiuti e che sono utilizzati come combustibili o altri mezzi per produrre energia o sono inceneriti, usati per operazioni di riempimento o smaltiti in discarica non possono essere computati come riciclati</p>		<p>Specificare il tipo di operazioni preparatorie e di riempimento.</p>
10	<p>Gli Stati membri possono tenere conto del riciclaggio dei metalli separati dopo l'incenerimento di rifiuti in proporzione alla quota di rifiuti di imballaggio inceneriti, a condizione che i metalli riciclati</p>		<p>Manca la proporzione.</p>



		soddisfino determinati criteri di qualità di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione.		
	11	I rifiuti di imballaggio inviati in un altro Stato membro per essere riciclati in quello stesso Stato membro possono essere computati come riciclati esclusivamente dallo Stato membro in cui sono stati raccolti		Viene premiata l'intercettazione (raccolta) dei rifiuti di imballaggio
	12	I rifiuti di imballaggio esportati fuori dall'Unione sono computati come riciclati dallo Stato membro in cui sono stati raccolti solo se sono soddisfatte le prescrizioni di cui al paragrafo 3 e se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006, l'esportatore può dimostrare che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi di quel regolamento, compreso l'obbligo per cui il trattamento dei rifiuti di imballaggio fuori dell'Unione deve essere avvenuto in condizioni sostanzialmente equivalenti agli obblighi della pertinente legislazione ambientale dell'Unione.		Questo punto è fortemente ridondante con il punto 5.
<i>Articolo 48 Regole per calcolare il conseguimen to degli obiettivi di riciclaggio includendo il riutilizzo</i>				Nulla da segnalare
<i>Articolo 49 Informazioni sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti di imballaggio</i>	1	Oltre alle informazioni di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE e all'articolo 11 del presente regolamento, i produttori o, se designate a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore mettono a disposizione degli utilizzatori finali, in particolare dei consumatori, le seguenti informazioni relative alla		Nulla da segnalare



		prevenzione e alla gestione dei rifiuti di imballaggio per gli imballaggi forniti dai produttori forniscono nel territorio di uno Stato membro:		
		(b) le modalità di riutilizzo disponibili per gli imballaggi;		Specificare per cosa si intendono le corrette modalità di conservazione (anche igieniche) da parte del consumatore dell'imballaggio riutilizzabile per rendere ottimale il riutilizzo
	2	(d) segnaletica in una o più lingue di facile comprensione per gli utilizzatori e i consumatori.		Segnalare da dove apporre la segnaletica.
<i>Articolo 50 Comunicazione alla Commissione</i>	2	Gli Stati membri comunicano, per ciascun materiale e tipo di imballaggio di cui alla tabella 1 dell'allegato IX e per ogni anno civile, i dati riguardanti:		Dovrebbe essere l'allegato XII, non il IX.
	6	I dati resi disponibili dagli Stati membri in conformità del presente articolo sono accompagnati da una relazione sulle misure adottate a norma dell'articolo 47, paragrafi 5 e 8, che comprende informazioni dettagliate sui tassi di scarto medio, se del caso.		Quale ente nazionale si deve occupare della Comunicazione dei dati alla Commissione europea deve essere specificato meglio.
<i>Articolo 51 Banche dati sugli imballaggi</i>	1	Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano istituite banche dati sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, se non già esistenti, su base armonizzata.		Definire base armonizzata. Bisogna attendere atti di implementazione
	2	(b) informazioni sulla tossicità o sul pericolo di materiali e componenti utilizzati per la fabbricazione degli imballaggi;		Andrebbe collegato il concetto di tossicità con la legislazione di riferimento. Specificare rivolta a chi la tossicità (uomo o ambiente).



<i>Articolo 52 Procedura a livello nazionale per gli imballaggi che presentano rischi</i>	1	Fatto salvo l'articolo 19 del regolamento (UE) 2019/1020, qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro abbiano motivi sufficienti per ritenere che l'imballaggio disciplinato dal presente regolamento presenta un rischio per l'ambiente o la salute umana, esse lo sottopongono a valutazione tenendo conto di tutte le prescrizioni di cui al presente regolamento che sono correlate al rischio. Gli operatori economici interessati cooperano, per quanto necessario, con le autorità di vigilanza del mercato.		Il titolo dell'art. 52 è fuorviante rispetto ai contenuti ridondanti dell'art. 54
<i>Articolo 55 Controllo degli imballaggi che entrano nel mercato dell'Unione</i>	1	Se, nel corso di tale valutazione, riscontrano che l'imballaggio non rispetta le prescrizioni stabilite nel presente regolamento, le autorità di vigilanza del mercato impongono senza indugio all'operatore economico di porre fine alla non conformità adottando misure correttive appropriate e proporzionate entro un periodo di tempo ragionevole prescritto dalle autorità di vigilanza del mercato e proporzionato alla natura e, se del caso, al grado della non conformità, per garantire la conformità dell'imballaggio a dette prescrizioni.		
	2	In deroga al paragrafo 1, in caso di rischi per la salute umana connessi a imballaggi sensibili al contatto soggetti a una normativa specifica di tutela della salute umana, le autorità di vigilanza non valutano un rischio per la salute umana o animale derivante dal materiale di imballaggio trasferito al contenuto imballato, bensì avvertono le autorità competenti per il controllo di tali rischi. Dette autorità sono le autorità competenti di cui al regolamento (UE) 2017/625, al regolamento (UE) 2017/745, al regolamento (UE) 2017/746, alla direttiva 2001/83/CE o al regolamento (UE) 2019/6.		Andrebbe inserita la normativa di riferimento mancante.
<i>Articolo 57 Appalti pubblici verdi</i>				Nulla da segnalare



5. Raccomandazioni e considerazioni finali

Grazie al lavoro svolto dai tre sottogruppi e dalla cabina di regia tra CONAI e l'istituto italiano imballaggi, si sono potute rilevare diverse criticità all'interno del testo iniziale della Commissione Europea. In particolare, ogni gruppo ha rilevato maggiori oneri per il reparto industriale, sia in relazione alle normative più stringenti e alle restrizioni su alcuni formati di packaging che nell'adozione di adempimenti in tempi fin troppo poco realistici. Al di là dei singoli commenti ed argomentazioni che ritroviamo nelle tabelle sinottiche antecedenti, è necessario e doveroso sottolineare come il rimando e l'utilizzo sproporzionato di atti delegati all'interno di questo il Regolamento rappresenti sicuramente una delle criticità più impattanti e segnalate da tutti i sottogruppi. Inoltre, la richiesta da una parte di sempre una maggiore trasparenza nella comunicazione dei dati da parte delle aziende risulta essere troppo spesso in contrasto con il livello di dettaglio richiesto dalla Commissione, il che significherebbe non solo maggiori oneri in termini economici ma anche di tempistiche per ogni singolo adempimento.

Questo lavoro di analisi è servito sia all'istituto, che al sistema Consortile che ai membri stessi dei gruppi di lavoro per valutare effettivamente la possibile portata che un Regolamento come quello sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio possa significare per l'intero sistema Paese. Le criticità, come dal gruppo evidenziate, mostrano che ci sia ancora molto da lavorare su un testo di così ampia portata, perché la visione della Commissione UE sul tema imballaggi non sia solo ideologica ma guidata da studi scientifici attuali.

Con la votazione in seduta plenaria dello scorso 22 Novembre 2023 da parte del Parlamento Europeo e quella del 18 Dicembre 2023 in Consiglio, si è in seguito aperta l'ultima fase relativa alle negoziazioni tra le diverse istituzioni con il fine di arrivare ad un testo finale di compromesso. Il 15 marzo, gli Stati Membri hanno approvato a livello di Coreper l'accordo provvisorio, in seguito alla conclusione delle negoziazioni interistituzionali del 4 marzo. Il testo finale è stato sostenuto da tutti i Paesi membri, ad eccezione di Malta e Austria che si sono invece astenute. Per quanto riguarda i prossimi passi, l'accordo provvisorio dovrà essere formalmente approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Il 19 marzo, la commissione Ambiente (ENVI) del Parlamento europeo ha approvato l'accordo con un'ampia maggioranza. Il 24 aprile, 2024 è avvenuto il voto in plenaria al PE dove si è raggiunto un accordo provvisorio con gli Stati membri dell'UE con 476 voti a favore, 129 contrari e 24 astensioni. Dopo le elezioni dell'6-9 giugno 2024, più probabilmente in autunno, attraverso un meccanismo chiamato corrigenda il nuovo Parlamento e il Consiglio adotteranno o meno in modo formale il testo del Regolamento dopo una revisione legale (potenzialmente attuata attraverso la procedura di rettifica a causa dei vincoli temporali).



A questo documento, si allegano i testi della proposta PPWR (COM) del 30 Novembre 2022 e l'ultimo testo adottato dal Parlamento Europeo in data 24 Aprile 2024.

- 1. Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2022 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE.**
- 2. Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE.**



6. Sitografia

COMMISSIONE EUROPEA	https://commission.europa.eu/index_it
CONAI	https://www.conai.org/
CONSIGLIO EUROPEO	https://www.consilium.europa.eu/it/european-council/
ECHA	https://echa.europa.eu/it/
EUROSTAT	https://ec.europa.eu/eurostat
ISTITUTO ITALIANO IMBALLAGGIO	https://istitutoimballaggio.org/
PARLAMENTO EUROPEO	https://www.europarl.europa.eu/portal/it